

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 125/2001 della Commissione del 23 gennaio 2001 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 126/2001 della Commissione, del 23 gennaio 2001, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2312/92 e (CEE) n. 1148/93 recanti modalità d'applicazione del regime di approvvigionamento dei dipartimenti francesi d'oltremare in bovini vivi e cavalli riproduttori** 3
- ★ **Regolamento (CE) n. 127/2001 della Commissione, del 23 gennaio 2001, recante modifica del regolamento (CE) n. 28/97 e fissazione del bilancio previsionale di approvvigionamento dei dipartimenti francesi d'oltremare in taluni oli vegetali (escluso l'olio d'oliva) destinati all'industria di trasformazione** 7
- ★ **Regolamento (CE) n. 128/2001 della Commissione, del 23 gennaio 2001, che modifica il regolamento (CEE) n. 2826/92 recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti del settore delle uova, della carne di pollame e dei conigli nei dipartimenti francesi d'oltremare** 9
- ★ **Regolamento (CE) n. 129/2001 della Commissione, del 23 gennaio 2001, che modifica il regolamento (CEE) n. 2989/92 recante modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento dei dipartimenti francesi d'oltremare in prodotti del settore delle carni suine** 11
- Regolamento (CE) n. 130/2001 della Commissione, del 23 gennaio 2001, che stabilisce in quale misura possano essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di gennaio 2001 per determinati prodotti lattiero-caseari nell'ambito di taluni contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 1374/98 13
- Regolamento (CE) n. 131/2001 della Commissione, del 23 gennaio 2001, che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel mese di gennaio 2001 per i contingenti tariffari supplementari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 1279/98 per la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania 15



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

<p>★ Direttiva 2001/41/CE del Consiglio, del 19 gennaio 2001, che modifica, in relazione alla durata di applicazione dell'aliquota minima in materia di aliquota normale, la sesta direttiva (77/388/CEE) relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto</p>	17
<hr/>	
<p>II <i>Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità</i></p>	
<p>Consiglio</p>	
<p>2001/63/CE:</p>	
<p>★ Decisione del Consiglio, del 19 gennaio 2001, relativa a orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione per il 2001</p>	18
<p>2001/64/CE:</p>	
<p>★ Raccomandazione del Consiglio, del 19 gennaio 2001, riguardante l'attuazione delle politiche in materia di occupazione degli Stati membri</p>	27
<p>Commissione</p>	
<p>2001/65/CE:</p>	
<p>★ Decisione della Commissione, del 23 gennaio 2001, che modifica la decisione 96/333/CE relativa alla certificazione sanitaria per i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini vivi originari dei paesi terzi, non oggetto di decisione specifica ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2001) 127]</p>	38
<p>2001/66/CE:</p>	
<p>★ Decisione della Commissione, del 23 gennaio 2001, recante modifica della decisione 97/296/CE che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2001) 128]</p>	39
<p>2001/67/CE:</p>	
<p>★ Decisione della Commissione, del 23 gennaio 2001, recante modifica della decisione 95/328/CE che stabilisce la certificazione sanitaria dei prodotti della pesca provenienti dai paesi terzi che non sono ancora oggetto di una decisione specifica ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2001) 130]</p>	41

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 125/2001 DELLA COMMISSIONE
del 23 gennaio 2001
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 23 gennaio 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione
ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	74,5
	204	38,6
	624	64,6
	999	59,2
0707 00 05	052	116,8
	624	193,9
	628	150,8
	999	153,8
0709 90 70	052	119,7
	204	88,9
	999	104,3
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	39,2
	204	51,3
	212	49,8
	624	36,8
	999	44,3
0805 20 10	204	102,5
	624	53,8
	999	78,2
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	72,4
	204	91,3
	624	81,1
	999	81,6
0805 30 10	052	61,9
	600	66,6
	999	64,3
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	039	86,7
	400	88,7
	404	83,7
	720	109,2
	728	73,7
	999	88,4
0808 20 50	052	189,0
	388	138,4
	400	88,4
	720	106,1
	999	130,5

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 126/2001 DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 2001

che modifica i regolamenti (CEE) n. 2312/92 e (CEE) n. 1148/93 recanti modalità d'applicazione del regime di approvvigionamento dei dipartimenti francesi d'oltremare in bovini vivi e cavalli riproduttori

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) In applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3763/91, è necessario stabilire il numero di bovini e di cavalli riproduttori di razza pura originari della Comunità che beneficiano di un aiuto per promuovere lo sviluppo dei settori nei dipartimenti francesi d'oltremare (DOM).
- (2) In quantitativi del bilancio previsionale d'approvvigionamento per tali prodotti nonché gli importi degli aiuti sono stati fissati dai regolamenti della Commissione (CEE) n. 2312/92 ⁽³⁾ e (CEE) n. 1148/93 ⁽⁴⁾, modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 2590/1999 ⁽⁵⁾.
- (3) In base ai dati presenti dalle autorità francesi in merito al fabbisogno dei dipartimenti francesi d'oltremare, occorre fissare un nuovo bilancio d'approvvigionamento e sostituire quindi gli allegati dei regolamenti (CEE) n. 2312/92 e (CEE) n. 1148/93 con gli allegati del presente regolamento.
- (4) Dall'analisi dei costi per l'approvvigionamento di animali riproduttori di razza pura non emergono modifiche rilevanti. È quindi opportuno confermare gli importi d'aiuto erogati per l'anno 2000.
- (5) È necessario modificare di conseguenza gli allegati dei regolamenti (CEE) n. 2312/92 e (CEE) n. 1148/93.
- (6) Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la scadenza del termine per la presentazione dei titoli nel gennaio 2001. Per evitare una discontinuità nell'approvvigionamento dei DOM, è opportuno derogare all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 2312/92, nonché all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1148/93, consentendo, soltanto per il mese in questione, di presentare i titoli entro i cinque

giorni lavorativi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento e fissando il termine ultimo per il rilascio dei titoli al decimo giorno lavorativo successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.

- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'allegato III del regolamento (CEE) n. 2312/92 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

2. In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2312/92, nel mese di gennaio 2001 le domande di titoli sono presentate all'autorità competente entro il quinto giorno lavorativo successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.

In deroga all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2312/92, nel mese di gennaio 2001 titoli sono rilasciati entro il decimo giorno lavorativo successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

1. L'allegato del regolamento (CEE) n. 1148/93 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

2. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1148/93 nel mese di gennaio 2001 le domande di titoli sono presentate all'autorità competente entro il quinto giorno lavorativo successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.

In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1148/93, nel mese di gennaio 2001 i titoli sono rilasciati entro il decimo giorno lavorativo successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 356 del 24.12.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 222 del 7.8.1992, pag. 32.

⁽⁴⁾ GU L 116 del 12.5.1993, pag. 15.

⁽⁵⁾ GU L 315 del 9.12.1999, pag. 7.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2001.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO I

«ALLEGATO III

PARTE 1

Fornitura alla Riunione di riproduttori di razza pura della specie bovina originari della Comunità per il 2001

(EUR/capo)

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di animali da fornire	Aiuto
0102 10 00	Riproduttori di razza pura della specie bovina ⁽¹⁾	429	930

PARTE 2

Fornitura alla Guyana di riproduttori di razza pura della specie bovina originari della Comunità per il 2001

(EUR/capo)

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di animali da fornire	Aiuto
0102 10 00	Riproduttori di razza pura della specie bovina ⁽¹⁾	153	930

PARTE 3

Fornitura alla Martinica di riproduttori di razza pura della specie bovina originari della Comunità per il 2001

(EUR/capo)

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di animali da fornire	Aiuto
0102 10 00	Riproduttori di razza pura della specie bovina ⁽¹⁾	9	930

PARTE 4

Fornitura alla Guadalupa di riproduttori di razza pura della specie bovina originari della Comunità per il 2001

(EUR/capo)

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di animali da fornire	Aiuto
0102 10 00	Riproduttori di razza pura della specie bovina ⁽¹⁾	9	930

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie pertinenti.»

ALLEGATO II

«ALLEGATO

PARTE 1

Fornitura alla Guyana di cavalli riproduttori di razza pura originari della Comunità per il 2001

(EUR/capo)

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di capi da fornire	Aiuto
0101 11 00	Cavalli riproduttori di razza pura ⁽¹⁾	7	930

PARTE 2

Fornitura alla Martinica di cavalli riproduttori di razza pura originari della Comunità per il 2001

(EUR/capo)

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di capi da fornire	Aiuto
0101 11 00	Cavalli riproduttori di razza pura ⁽¹⁾	3	930

PARTE 3

Fornitura alla Guadalupa di cavalli riproduttori di razza pura originari della Comunità per il 2001

(EUR/capo)

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di capi da fornire	Aiuto
0101 11 00	Cavalli riproduttori di razza pura ⁽¹⁾	0	930

PARTE 4

Fornitura alla Riunione di cavalli riproduttori di razza pura originari della Comunità per il 2001

(EUR/capo)

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di capi da fornire	Aiuto
0101 11 00	Cavalli riproduttori di razza pura ⁽¹⁾	5	930

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalla direttiva 90/427/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 55).»

REGOLAMENTO (CE) N. 127/2001 DELLA COMMISSIONE**del 23 gennaio 2001****recante modifica del regolamento (CE) n. 28/97 e fissazione del bilancio previsionale di approvvigionamento dei dipartimenti francesi d'oltremare in taluni oli vegetali (escluso l'olio d'oliva) destinati all'industria di trasformazione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 28/97 della Commissione, del 9 gennaio 1997, che stabilisce le modalità di applicazione delle misure specifiche per l'approvvigionamento dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda alcuni oli vegetali destinati all'industria di trasformazione e che definisce il bilancio previsionale di approvvigionamento ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2359/2000 ⁽⁴⁾, ha fissato il bilancio previsionale di approvvigionamento dei suddetti prodotti per il 1999.
- (2) A norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3763/91, i bilanci di approvvigionamento in prodotti agricoli essenziali per il consumo e la trasformazione viene stabilito ogni anno. Occorre quindi stabilire il bilancio di approvvigionamento in oli vegetali destinati alla trasformazione nei dipartimenti francesi d'oltremare per l'anno 2001. È opportuno quindi modificare l'allegato del regolamento (CE) n. 28/97.
- (3) Il presente regolamento entra in vigore dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di certificati nel mese di gennaio 2001. Per non interrompere la continuità degli approvvigionamenti dei DOM è necessario derogare all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regola-

mento (CE) n. 28/97, consentire per questo unico mese la presentazione dei certificati nei cinque giorni lavorativi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento e fissare il termine per il rilascio dei certificati al decimo giorno lavorativo successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 28/97 è sostituito dall'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, nel mese di gennaio 2001 le domande di certificati sono presentate all'autorità competente entro i cinque giorni lavorativi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento.

In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, nel mese di gennaio 2001 i certificati sono rilasciati entro dieci giorni lavorativi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 356 del 24.12.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

⁽³⁾ GU L 6 del 10.1.1997, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU L 272 del 25.10.2000, pag. 17.

ALLEGATO

«ALLEGATO

Bilancio previsionale di approvvigionamento dei dipartimenti francesi d'oltremare in oli vegetali (olio d'oliva escluso) destinati all'industria di trasformazione, di cui ai codici NC da 1507 a 1516 (esclusi NC 1509 e 1510) per il 2001

Dipartimento	Quantitativo (in tonnellate)
Guyana	311
Martinica	1 549
Riunione	8 908
Guadalupe	232
Totale	11 000»

REGOLAMENTO (CE) N. 128/2001 DELLA COMMISSIONE**del 23 gennaio 2001****che modifica il regolamento (CEE) n. 2826/92 recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti del settore delle uova, della carne di pollame e dei conigli nei dipartimenti francesi d'oltremare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (CEE) n. 2826/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 897/97 ⁽⁴⁾, sono stati fissati i massimali degli aiuti e quantità per l'approvvigionamento dei dipartimenti francesi d'oltremare in uova da cova, pulcini da riproduzione e conigli riproduttori originari del resto della Comunità. Tali aiuti devono essere fissati tenendo conto in particolare dei costi di approvvigionamento sul mercato mondiale, delle condizioni determinate dalla posizione geografica dei dipartimenti francesi d'oltremare e della base dei prezzi praticati all'esportazione verso i paesi terzi per gli animali o i prodotti di cui trattasi.
- (2) L'applicazione delle suddette regole e dei suddetti criteri all'attuale situazione dei mercati nei settori delle uova, delle carni di pollame e dei conigli induce a modificare gli importi delle quantità.
- (3) D'altro canto, è opportuno disporre che l'aiuto per l'approvvigionamento in conigli riproduttori di razza pura si applichi a tutti gli animali di questa categoria.
- (4) Il presente regolamento entra in vigore dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di certificati nel mese di gennaio 2001. Per non interrompere la continuità degli approvvigionamenti dei DOM è necessario derogare all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regola-

mento (CEE) n. 2826/92, consentire per questo unico mese la presentazione dei certificati nei cinque giorni lavorativi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento e fissare il termine per il rilascio dei certificati al decimo giorno lavorativo successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.

- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 2826/92 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2826/92 nel mese di gennaio 2001 le domande di certificati sono presentate all'autorità competente entro i cinque giorni lavorativi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento.

In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2826/92, nel mese di gennaio 2001 i certificati sono rilasciati entro dieci giorni lavorativi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 356 del 24.12.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

⁽³⁾ GU L 285 del 30.9.1992, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 128 del 21.5.1997, pag. 10.

ALLEGATO

«ALLEGATO

Fornitura ai dipartimenti francesi d'oltremare di materiale di riproduzione originario della Comunità per anno solare

Codice NC	Designazione delle merci	Numero	Aiuto
			EUR/100 capi
ex 0105 11	Pulcini da moltiplicazione o da riproduzione ⁽¹⁾ :	80 000	30
ex 0407 00 19	Uova da cova destinate alla produzione di pulcini da moltiplicazione o da riproduzione ⁽¹⁾ :	5 000	24
			EUR/capo
ex 0106 00 10	Conigli riproduttori di razza pura:	500	60

⁽¹⁾ Conformemente alla definizione di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2782/75 del Consiglio (GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 100).»

REGOLAMENTO (CE) N. 129/2001 DELLA COMMISSIONE**del 23 gennaio 2001****che modifica il regolamento (CEE) n. 2989/92 recante modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento dei dipartimenti francesi d'oltremare in prodotti del settore delle carni suine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2989/92 della Commissione ⁽³⁾ ha fissato l'aiuto previsto all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3763/91 per la fornitura ai dipartimenti francesi d'oltremare di riproduttori di razza pura della specie suina originari della Comunità, nonché il numero di capi per i quali detto aiuto è concesso.
- (2) L'esperienza degli anni scorsi ha dimostrato che il numero di animali indicato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2989/92 ha superato il reale fabbisogno dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda i riproduttori di razza pura della specie suina. Risulta pertanto opportuno ridurre il numero di capi che possono beneficiare dell'aiuto.
- (3) Il presente regolamento entra in vigore dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di certificati nel mese di gennaio 2001. Per non interrompere la continuità degli approvvigionamenti dei DOM è necessario derogare all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 2989/92, consentire per questo unico mese la presentazione dei certificati nei cinque giorni

lavorativi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento e fissare il termine per il rilascio dei certificati al decimo giorno lavorativo successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 2989/92 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, nel mese di gennaio 2001 le domande di certificati sono presentate all'autorità competente entro i cinque giorni lavorativi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento.

In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, nel mese di gennaio 2001 i certificati sono rilasciati entro dieci giorni lavorativi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 356 del 24.12.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 300 del 16.10.1992, pag. 12.

ALLEGATO

«ALLEGATO

Fornitura ai dipartimenti francesi d'oltremare di riproduttori di razza pura della specie suina originari della Comunità per anno solare

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di animali da fornire	Aiuto (in EUR/capo)
0103 10 00	Riproduttori di razza pura della specie suina ⁽¹⁾ :		
	— animali maschi	10	440
	— animali femmine	80	380

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie pertinenti.»

**REGOLAMENTO (CE) N. 130/2001 DELLA COMMISSIONE
del 23 gennaio 2001**

che stabilisce in quale misura possano essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di gennaio 2001 per determinati prodotti lattiero-caseari nell'ambito di taluni contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 1374/98

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1374/98 della Commissione, del 29 giugno 1998, relativo alle modalità d'applicazione del regime d'importazione e all'apertura di contingenti tariffari nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1998/2000 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

Le domande presentate per i prodotti contemplati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1374/98 vertono su quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto stabilire coefficienti di attribuzione dei quantitativi richiesti.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2001.

Articolo 1

1. Ai quantitativi di titoli di importazione richiesti per i prodotti di cui ai numeri d'ordine all'allegato II del regolamento (CE) n. 1374/98 elencati nell'allegato I del presente regolamento, presentati per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 in virtù del regolamento (CE) n. 1374/98, sono applicati i coefficienti di attribuzione indicati.

2. Ai quantitativi di titoli di importazione richiesti per i prodotti di cui ai numeri d'ordine all'allegato III B del regolamento (CE) n. 1374/98 elencati nell'allegato II presentati per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 in virtù del regolamento (CE) n. 1374/98, sono applicati i coefficienti di attribuzione indicati.

3. Ai quantitativi di titoli di importazione richiesti per i prodotti di cui ai numeri d'ordine all'allegato III C del regolamento (CE) n. 1374/98 elencati nell'allegato III presentati per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 in virtù del regolamento (CE) n. 1374/98, sono applicati i coefficienti di attribuzione indicati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 gennaio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 185 del 30.6.1998, pag. 21.

⁽⁴⁾ GU L 238 del 22.9.2000, pag. 28.

ALLEGATO I

Numero d'ordine all'allegato II del regolamento (CE) n. 1374/98	Numero d'ordine TARIC	PERIODO: gennaio — giugno 2001 Coefficiente di attribuzione
33	09.4590	0,0087
34	09.4599	0,0012
36	09.4591	0,1684
37	09.4592	0,2909
38	09.4593	1,0000
39	09.4594	0,0061
41	09.4595	0,0039
44	09.4596	0,0016

ALLEGATO II

Numero d'ordine all'allegato III B del regolamento (CE) n. 1374/98	Numero d'ordine TARIC	PERIODO: gennaio — giugno 2001 Coefficiente di attribuzione
13	09.4101	1,0000

ALLEGATO III

Numero d'ordine all'allegato III C del regolamento (CE) n. 1374/98	Numero d'ordine TARIC	PERIODO: gennaio — giugno 2001 Coefficiente di attribuzione
15	09.4151	—

REGOLAMENTO (CE) N. 131/2001 DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 2001

che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel mese di gennaio 2001 per i contingenti tariffari supplementari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 1279/98 per la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CE) n. 1279/98 della Commissione, del 19 giugno 1998, che stabilisce le modalità di applicazione relative ai contingenti tariffari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio per la Repubblica di Polonia, la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2857/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Agli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1279/98 sono state fissate le quantità di prodotti del settore delle carni bovine originarie della Polonia, dell'Ungheria, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Bulgaria, che possono essere importati a condizioni speciali nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2001. È possibile soddisfare integralmente le domande di titoli di importazione di prodotti del settore delle carni bovine originarie dell'Ungheria, della Repubblica ceca e della Romania. Tuttavia, le quantità indicate nelle domande di prodotti del settore delle carni bovine originarie della Polonia devono essere ridotte proporzionalmente, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, dello stesso regolamento.

(2) A norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1279/98, se nel corso del periodo contingente, i quantitativi oggetto di domande di titoli di importazione presentate per il primo, secondo e terzo periodo indicato al precedente considerando sono inferiori ai quantitativi disponibili, i rimanenti quantitativi vengono aggiunti a quelli disponibili per il periodo successivo. Alla luce dei quantitativi rimanenti per il terzo periodo, è opportuno stabilire i quantitativi disponibili, per i sei paesi considerati per il quarto periodo, dal 1° aprile al 30 giugno 2001,

1. Le domande di titoli di importazione presentate per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2001 nel quadro dei contingenti previsti dal regolamento (CE) n. 1279/98 sono soddisfatte nella seguente misura:

- a) il 100 % dei quantitativi richiesti per i prodotti di cui ai codici NC 0201 e 0202, originari dell'Ungheria e della Repubblica ceca;
- b) 100 % dei quantitativi richiesti dei prodotti di cui ai codici NC 0201, 0202, 1602 50 31, 1602 50 39 e 1602 50 80 originari della Romania;
- c) 8,5222 % dei quantitativi richiesti dei prodotti di cui ai codici NC 0201, 0202 e 1602 50 originari della Polonia.

2. I quantitativi disponibili per il periodo di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1279/98, compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2001, ammontano a:

- a) carni bovine di cui ai codici NC 0201 e 0202:
 - 5 950 t di carni originarie dell'Ungheria,
 - 3 240 t di carni originarie della Repubblica ceca,
 - 3 500 t di carni originarie della Slovacchia,
 - 250 t di carni originarie della Bulgaria;
- b) 5 000 t di carni bovine di cui ai codici NC 0201 e 0202 originarie della Polonia o 2 336,448 t di prodotti trasformati del codice NC 1602 50 originari della Polonia;
- c) 2 393,446 t di prodotti del settore delle carni bovine dei codici NC 0201, 0202, 1602 50 31, 1602 50 39 e 1602 50 80 originarie della Romania.

Articolo 2

⁽¹⁾ GU L 176 del 20.6.1998, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 332 del 28.12.2000, pag. 55.

Il presente regolamento entra in vigore il 24 gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2001.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

DIRETTIVA 2001/41/CE DEL CONSIGLIO**del 19 gennaio 2001****che modifica, in relazione alla durata di applicazione dell'aliquota minima in materia di aliquota normale, la sesta direttiva (77/388/CEE) relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 12, paragrafo 3, lettera a), della sesta direttiva (77/388/CEE) del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme ⁽³⁾, in seguito denominata «sesta direttiva IVA», il Consiglio fissa il livello dell'aliquota normale da applicare dopo il 31 dicembre 2000.
- (2) Anche se l'aliquota normale dell'imposta sul valore aggiunto attualmente in vigore nei vari Stati membri, cui si aggiungono i meccanismi del regime transitorio, assicura un funzionamento sostenibile di tale regime, è opportuno tuttavia evitare, perlomeno nel periodo di attuazione di una nuova strategia di semplificazione e di modernizzazione della normativa comunitaria attualmente in vigore in materia di IVA, quale è stata illustrata nella comunicazione della Commissione del 7 giugno 2000, che divergenze sempre più marcate fra le aliquote normali dell'IVA applicate dagli Stati membri inducano squilibri strutturali nella Comunità e distorsioni di concorrenza in taluni settori dell'economia.
- (3) Appare pertanto opportuno che l'attuale livello minimo del 15 % per l'aliquota normale sia conservato per un ulteriore periodo sufficientemente lungo al fine di consentire l'attuazione della citata strategia di semplificazione e di modernizzazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All'articolo 12, paragrafo 3, lettera a), della sesta direttiva IVA, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

«3. a) L'aliquota normale dell'imposta sul valore aggiunto è fissata da ciascuno Stato membro in una percentuale della base imponibile che è identica per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi. A decorrere dal 1° gennaio 2001 e fino al 31 dicembre 2005 tale percentuale non può essere inferiore al 15 %.

Su proposta della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, il Consiglio fissa all'unanimità il livello dell'aliquota normale da applicare dopo il 31 dicembre 2005.»

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° gennaio 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 2001.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

B. RINGHOLM

⁽¹⁾ Parere del 14 dicembre 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Parere del 29 novembre 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/65/CE (GU L 269 del 21.10.2000 pag. 44).

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 gennaio 2001

relativa a orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione per il 2001

(2001/63/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 128, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽⁴⁾,

visto il parere del Comitato per l'occupazione,

considerando quanto segue:

- (1) Il processo di Lussemburgo, basato sull'attuazione di una strategia europea coordinata per l'occupazione, è stato avviato dal Consiglio europeo straordinario sull'occupazione del 20 e 21 novembre 1997. La risoluzione del Consiglio, del 15 dicembre 1997, sugli orientamenti in materia di occupazione per il 1998 ⁽⁵⁾, ha avviato un processo caratterizzato da elevata visibilità, forte impegno politico e ampia accettazione di tutte le parti interessate.
- (2) La decisione del Consiglio, del 13 marzo 2000, relativa agli orientamenti per la politica degli Stati membri in materia di occupazione per il 2000 ⁽⁶⁾ ha consentito di consolidare il processo di Lussemburgo grazie all'applicazione di detti orientamenti.
- (3) Il Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 ha stabilito un nuovo obiettivo strategico per l'Unione europea: diventare l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di

realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale. Il conseguimento di tale obiettivo consentirà all'Unione di ripristinare condizioni di piena occupazione.

- (4) Il parere del Comitato per l'occupazione è stato elaborato di concerto con il Comitato di politica economica.
- (5) Dovrebbero essere garantite la coerenza e il coordinamento tra gli orientamenti per l'occupazione e gli indirizzi di massima per le politiche economiche.
- (6) Nell'attuare gli orientamenti per l'occupazione, gli Stati membri dovrebbero perseguire un elevato livello di coerenza con altre due priorità sulle quali il vertice di Lisbona ha posto l'accento: modernizzare la protezione sociale e promuovere l'integrazione sociale, facendo in modo che lavorare convenga e che venga garantita la sostenibilità a lungo termine dei sistemi di protezione sociale.
- (7) Il Consiglio europeo di Lisbona ha sottolineato che occorre adeguare i sistemi europei di istruzione e formazione alle esigenze della società dei saperi e alla necessità di migliorare il livello e la qualità dell'occupazione e ha invitato gli Stati membri, il Consiglio e la Commissione a perseguire un sostanziale aumento annuale degli investimenti pro capite in risorse umane.
- (8) Il Consiglio europeo di Santa Maria da Feira del 19 e 20 giugno 2000 ha invitato le parti sociali a svolgere un ruolo più importante nel definire, attuare e valutare gli orientamenti in materia di occupazione che da esse dipendono, concentrandosi in particolare sulla modernizzazione dell'organizzazione del lavoro, sulla formazione permanente e sull'aumento del tasso di occupazione, in particolare per quanto riguarda le donne.

⁽¹⁾ Proposta del 14 novembre 2000 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Parere espresso il 24 novembre 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU C 14 del 16.1.2001, pag. 75.

⁽⁴⁾ Parere espresso il 13 ottobre 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁵⁾ GU C 30 del 28.1.1998, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 72 del 21.3.2000, pag. 15.

- (9) La relazione comune sull'occupazione 2000, elaborata dal Consiglio e dalla Commissione, descrive la situazione occupazionale nella Comunità ed esamina i provvedimenti adottati dagli Stati membri per adeguare le loro politiche occupazionali agli orientamenti per l'occupazione per il 2000 e alla raccomandazione 2000/164/CE del Consiglio, del 14 febbraio 2000, riguardante l'attuazione delle politiche in materia di occupazione degli Stati membri ⁽¹⁾.
- (10) Il 19 gennaio 2001 il Consiglio ha adottato una nuova raccomandazione riguardante l'attuazione delle politiche in materia di occupazione degli Stati membri ⁽²⁾.
- (11) La revisione intermedia del processo di Lussemburgo condotta nel 2000 su richiesta del Consiglio europeo di Lisbona dovrebbe essere tenuta in considerazione nel rivedere gli orientamenti per l'occupazione per il 2001, senza cambiare la struttura essenziale a quattro pilastri, nonché nel migliorare l'efficacia del processo di Lussemburgo.
- (12) Gli Stati membri dovrebbero aumentare i propri sforzi per inserire e per evidenziare la considerazione delle problematiche uomo-donna in tutti i pilastri.
- (13) L'attuazione degli orientamenti può variare in funzione della loro natura, dei destinatari e della differente situazione di ciascuno Stato membro. Essi dovrebbero rispettare il principio di sussidiarietà e le competenze degli Stati membri in materia di occupazione.
- (14) Nell'attuare gli orientamenti per l'occupazione gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di tener conto delle situazioni regionali, pur rispettando pienamente il conseguimento degli obiettivi nazionali e il principio della parità di trattamento.
- (15) Ai fini dell'efficacia del processo di Lussemburgo è necessario che l'attuazione degli orientamenti per l'occupazione trovi riscontro, tra l'altro, anche in disposizioni finanziarie. A tal fine le relazioni nazionali dovrebbero, se del caso, includere informazioni relative al bilancio per consentire una valutazione efficace dei progressi realizzati da ciascuno Stato membro nell'attuazione degli orientamenti, tenendo conto del loro impatto e del rapporto costi/benefici.
- (16) L'applicazione della direttiva 1999/85/CE del Consiglio ⁽³⁾, che prevede la possibilità di introdurre a titolo sperimentale un'aliquota IVA ridotta sui servizi ad alta intensità di lavoro, dovrebbe essere verificata al fine di esaminare, in particolare, l'impatto delle iniziative nazionali sulla creazione di posti di lavoro.
- (17) Nel nuovo periodo di programmazione occorrerebbe evidenziare il contributo fornito dai fondi strutturali, in particolare il Fondo sociale europeo e l'iniziativa comunitaria EQUAL, alla strategia europea per l'occupazione, nonché il ruolo della Banca europea per gli investimenti.
- (18) Occorre incoraggiare la collaborazione a tutti i livelli, anche con le parti sociali, le autorità regionali e locali e i rappresentanti della società civile, affinché possano contribuire, nei rispettivi ambiti di competenza, alla promozione di un alto livello di occupazione.
- (19) È necessario consolidare e sviluppare ulteriormente indicatori comparabili che consentano di valutare l'attuazione e l'impatto degli orientamenti che figurano in allegato, precisare inoltre gli obiettivi contenuti in detti orientamenti e facilitare l'individuazione e lo scambio delle migliori prassi.
- (20) Lo sviluppo sostenibile e l'inserimento delle tematiche ambientali in altre politiche comunitarie sono tra gli obiettivi del trattato. Gli Stati membri sono invitati a provvedere a tale inserimento nelle rispettive strategie nazionali per l'occupazione, promuovendo la creazione di posti di lavoro in campo ambientale.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

Sono adottati gli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione per il 2001, di cui all'allegato. Gli Stati membri tengono conto di tali orientamenti nelle rispettive politiche in materia di occupazione.

Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. RINGHOLM

⁽¹⁾ GU L 52 del 25.2.2000, pag. 32.

⁽²⁾ Vedi pagina 27 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU L 277 del 28.10.1999, pag. 34.

ALLEGATO

ORIENTAMENTI PER L'OCCUPAZIONE PER IL 2001

Obiettivi orizzontali — creare condizioni di piena occupazione in una società basata sulla conoscenza

Nell'ultimo decennio, l'attenta costruzione di un contesto macroeconomico all'insegna della stabilità e della crescita, accompagnata da un coerente impegno di riforma dei mercati del lavoro, dei capitali, delle merci e dei servizi, unitamente alle prospettive favorevoli dell'economia mondiale, ha dato vita nell'Unione europea a condizioni economiche propizie, che renderanno possibile il raggiungimento di alcuni dei principali obiettivi dell'Unione. Ulteriori progressi non saranno tuttavia automatici: richiederanno capacità di leadership, impegno e interventi coordinati.

Per questo motivo il Consiglio europeo ha indicato la piena occupazione come uno degli obiettivi generali della politica occupazionale e sociale dell'Unione europea. Esso ha imposto agli Stati membri di raggiungere l'obiettivo strategico che consiste nel fare dell'Unione l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale. Per conseguire tali obiettivi è necessario l'impegno simultaneo della Comunità e degli Stati membri. È inoltre necessario che continui l'attuazione di un «policy mix» efficace, equilibrato e caratterizzato da provvedimenti che si rafforzino a vicenda, basato su una strategia macroeconomica, su riforme strutturali che promuovano mercati del lavoro adattabili e flessibili, innovazione e competitività, e che vi sia uno Stato sociale attivo che promuova lo sviluppo delle risorse umane, la partecipazione, l'integrazione e la solidarietà.

Preparare la transizione verso un'economia basata sulla conoscenza, approfittare dei vantaggi offerti dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, modernizzare il modello sociale europeo investendo sulle persone e combattendo l'emarginazione e promuovere le pari opportunità sono sfide fondamentali per il processo di Lussemburgo. Per conseguire l'obiettivo della piena occupazione stabilito a Lisbona, gli Stati membri dovrebbero tener conto degli orientamenti con una strategia globale coerente, basata sui quattro pilastri e caratterizzata dai seguenti obiettivi orizzontali.

- A. Migliorare le opportunità occupazionali e fornire a tutti coloro che intendono iniziare un'attività retribuita adeguati incentivi, onde avvicinarsi alla piena occupazione prendendo atto che gli Stati membri partono da situazioni diverse e che la piena occupazione è un obiettivo inserito nel complesso della politica economica nazionale. A tal fine gli Stati membri dovrebbero esaminare l'opportunità di fissare obiettivi nazionali per l'aumento del tasso di occupazione, allo scopo di contribuire al conseguimento, entro il 2010, degli obiettivi europei generali: un tasso di occupazione complessivo del 70 % e un tasso di occupazione femminile di oltre il 60 %. Nel perseguire tali traguardi si dovrebbe tenere conto anche dell'obiettivo di migliorare la qualità dei posti di lavoro.
- B. Gli Stati membri dovranno elaborare strategie globali e coerenti in tema di apprendimento lungo tutto l'arco della vita, per aiutare gli individui ad acquisire e ad aggiornare le competenze necessarie ad affrontare i cambiamenti economici e sociali nell'intero ciclo della loro esistenza. Tali strategie dovrebbero riguardare in particolare l'elaborazione di sistemi di istruzione iniziale, secondaria e universitaria, di perfezionamento e di formazione professionale per i giovani e per gli adulti, allo scopo di migliorarne l'occupabilità, l'adattabilità e le competenze e di aumentarne la partecipazione alla società basata sulla conoscenza. Esse dovrebbero prevedere l'apporto organico degli enti pubblici, delle imprese, delle parti sociali e dei singoli nonché un contributo pertinente da parte della società civile, in modo che tutti partecipino alla realizzazione della società basata sulla conoscenza. In tale contesto le parti sociali dovrebbero negoziare e concordare provvedimenti volti a migliorare ulteriormente l'istruzione e la formazione degli adulti, per facilitare l'adattabilità dei lavoratori e aumentare la competitività delle aziende. A tal fine gli Stati membri dovrebbero fissare obiettivi nazionali per l'aumento degli investimenti nelle risorse umane e la partecipazione ai corsi di istruzione e di formazione complementare (sia tradizionali che non), monitorando periodicamente i progressi compiuti verso il conseguimento di tali obiettivi.
- C. Gli Stati membri dovranno coltivare una collaborazione su tutti i fronti con le parti sociali per l'attuazione, il monitoraggio e il follow-up della strategia per l'occupazione. Le parti sociali, a tutti i livelli, sono invitate a un impegno più attivo a sostegno del processo di Lussemburgo. Nel rispetto dell'impostazione generale e degli obiettivi stabiliti dai presenti orientamenti, le parti sociali sono invitate a elaborare, conformemente alle rispettive tradizioni e prassi nazionali, un proprio processo di applicazione degli orientamenti, del quale abbiano la principale responsabilità, a individuare le tematiche sulle quali sono disposte a negoziare e a rendere conto a scadenze periodiche dei progressi compiuti, nell'ambito dei piani d'azione nazionali, se ritenuto opportuno, nonché dell'incidenza dei loro interventi sull'occupazione e sul funzionamento del mercato del lavoro. Le parti sociali a livello europeo sono invitate a definire il proprio contributo e a monitorare, incoraggiare e sostenere gli sforzi intrapresi a livello nazionale.
- D. Nel tradurre in politiche nazionali gli orientamenti per l'occupazione gli Stati membri presteranno la dovuta attenzione a tutti e quattro i pilastri nonché agli obiettivi orizzontali, definendo le proprie priorità in maniera equilibrata in modo da rispettare l'organicità degli orientamenti e il loro pari valore. I piani d'azione nazionali illustreranno la strategia occupazionale, (adottando un approccio basato sull'integrazione di genere), il suo policy mix basato sui quattro pilastri e gli obiettivi orizzontali, specificando in che modo gli interventi relativi ai diversi orientamenti siano stati strutturati per conseguire gli obiettivi a lungo termine. Nella realizzazione della strategia si terrà conto della dimensione e delle disparità regionali, in termini di politiche o obiettivi differenziati, rispettando nel contempo il conseguimento degli obiettivi nazionali e il principio della parità di trattamento. Analogamente, è opportuno che gli Stati membri, nel rispetto delle condizioni generali, si concentrino su talune dimensioni della strategia, atte a soddisfare le esigenze specifiche del loro mercato del lavoro.

- E. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero potenziare l'elaborazione di indicatori comuni di natura quantitativa che consentano di valutare adeguatamente i progressi compiuti nell'ambito di tutti e quattro i pilastri e che siano di ausilio nella definizione di parametri di riferimento e nell'individuazione delle buone prassi. Le parti sociali sono invitate ad elaborare le banche dati statistiche, gli indicatori e i parametri di riferimento opportuni per misurare i progressi compiuti con gli interventi di cui sono responsabili.

I. MIGLIORARE LA CAPACITÀ D'INSERIMENTO PROFESSIONALE

Combattere la disoccupazione giovanile e prevenire la disoccupazione di lunga durata

Al fine di incidere sull'evoluzione della disoccupazione giovanile e della disoccupazione di lunga durata, gli Stati membri intensificheranno gli sforzi volti a elaborare strategie preventive e impiegate sull'occupabilità, basandosi sull'individuazione precoce delle esigenze individuali. Entro un termine che sarà stabilito da ciascuno Stato membro e non potrà superare i due anni ma che — salva restando la revisione degli orientamenti che avrà luogo entro due anni — potrà essere superiore negli Stati membri con una disoccupazione particolarmente elevata, gli Stati membri faranno in modo di:

1. Offrire un nuovo punto di partenza a tutti i disoccupati prima dei sei mesi di disoccupazione nel caso dei giovani, e prima dei dodici mesi di disoccupazione nel caso degli adulti, sotto forma di formazione, di riqualificazione, di esperienza professionale, di impiego o di qualunque altra misura atta a favorire l'inserimento professionale, affiancandola, più in generale, a un orientamento e a una consulenza professionale individuali al fine di garantire l'effettivo inserimento nel mercato del lavoro.

Queste misure preventive e di inserimento dovrebbero essere accompagnate da misure volte a sfoltire le schiere dei disoccupati di lunga durata promuovendone il reinserimento nel mercato del lavoro.

In tale contesto gli Stati membri dovrebbero perseguire la modernizzazione dei servizi pubblici dell'occupazione, in particolare monitorando i progressi compiuti, definendo un calendario preciso e prevedendo un'adeguata riqualificazione del personale. Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare la cooperazione con altri fornitori di servizi, in modo da attuare la strategia di prevenzione e di attivazione nella maniera più efficace.

Un'impostazione che favorisca maggiormente l'occupazione: sistema previdenziale, fiscale e di formazione

Laddove necessario i sistemi previdenziali, fiscali e di formazione dovranno essere rivisti e adeguati per promuovere attivamente l'occupabilità delle persone disoccupate. Tali sistemi dovrebbero inoltre interagire opportunamente al fine di incoraggiare a rientrare nel mercato del lavoro le persone inattive disposte a lavorare e in grado di farlo. Si dovrebbe cercare in particolar modo di fornire alle persone disoccupate o inattive incentivi a cercare e cogliere le possibilità di lavoro e di promuovere misure per migliorarne le competenze e le opportunità occupazionali, soprattutto per coloro che incontrano maggiori difficoltà.

2. Ogni Stato membro:

- riasaminerà e, se necessario, riformerà il proprio sistema previdenziale e fiscale per ridurre i circoli viziosi che mantengono in stato di povertà e fornirà alle persone disoccupate o inattive incentivi a cercare e cogliere le opportunità di lavoro o misure per accrescerne l'occupabilità o che stimolino i datori di lavoro a creare nuovi posti di lavoro,
- si sforzerà di aumentare sensibilmente la percentuale delle persone disoccupate e inattive che beneficiano di misure attive atte ad agevolare l'occupabilità, nella prospettiva di un effettivo inserimento nel mercato del lavoro, e migliorerà i risultati, i risvolti concreti e il rapporto costi/benefici di tali misure,
- promuoverà misure per permettere alle persone disoccupate o inattive di acquisire o di migliorare le proprie competenze, tra l'altro nel campo dell'informatica e della comunicazione, agevolandone così l'accesso nel mercato del lavoro e riducendo le lacune di qualificazione della forza lavoro. A tal fine ogni Stato membro stabilirà un obiettivo in relazione alle misure attive che comportano un'offerta di istruzione, di formazione o misure analoghe ai disoccupati: esse dovranno progressivamente raggiungere la media dei tre Stati membri che registrano i risultati migliori, e comunque almeno il 20 %.

Elaborare una politica di invecchiamento attivo

Per raggiungere la piena occupazione, contribuire a garantire l'equità e la sostenibilità a lungo termine dei sistemi di sicurezza sociale e utilizzare al meglio l'esperienza dei lavoratori più anziani, sono necessari profondi mutamenti degli atteggiamenti collettivi diffusi nei confronti di tali lavoratori e la revisione dei sistemi fiscali e previdenziali.

3. Gli Stati membri svilupperanno perciò, ove opportuno con le parti sociali, politiche di invecchiamento attivo volte ad aumentare la capacità dei lavoratori più anziani di esercitare il più a lungo possibile un'attività lavorativa e ad accrescere gli incentivi in tal senso, in particolare:

- adottando provvedimenti concreti per conservare la capacità di lavoro e le competenze dei lavoratori più anziani, segnatamente su un mercato del lavoro basato sulla conoscenza, in particolare garantendo sufficienti opportunità di istruzione e di formazione, per introdurre modalità di lavoro flessibili, ad esempio il lavoro part-time a scelta dei lavoratori, e per aumentare nei datori di lavoro la consapevolezza del potenziale che i lavoratori più anziani rappresentano,
- riasaminando i sistemi e i benefici fiscali allo scopo di ridurre i disincentivi e rendere più interessante, per i lavoratori più anziani, continuare a partecipare al mercato del lavoro.

Sviluppare competenze per il nuovo mercato del lavoro nel contesto dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita

Sistemi di istruzione e di formazione efficaci e ben organizzati, in grado di tener conto delle esigenze del mercato del lavoro, sono fondamentali per lo sviluppo dell'economia basata sulla conoscenza e per il miglioramento del livello e della qualità dell'occupazione. Tali aspetti sono essenziali anche per realizzare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, al fine di permettere una transizione «morbida» dalla scuola al mondo del lavoro, creare il fondamento per lo sviluppo di risorse umane produttive e dotate di competenze essenziali e di natura specifica e consentire agli individui di reagire positivamente ai mutamenti sociali ed economici. Per dar vita a una forza lavoro inseribile sul piano professionale è altresì necessario fornire alle persone la capacità di accedere alla società basata sulla conoscenza approfittando dei vantaggi da essa offerti, risolvere il problema dell'insufficienza di qualificazione ed evitare l'erosione delle competenze derivante dalla disoccupazione, dall'esclusione e dall'emarginazione nell'intero ciclo dell'esistenza.

4. Gli Stati membri sono perciò esortati a migliorare la qualità dei propri sistemi di istruzione e di formazione e i relativi programmi, segnatamente fornendo gli orientamenti necessari nel contesto sia della formazione iniziale che dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, ammodernando e rendendo più efficaci i sistemi di apprendistato e di formazione sul posto di lavoro nonché promuovendo centri locali di apprendimento plurifunzionali, allo scopo di:
 - fornire ai giovani le competenze di base per affrontare il mercato del lavoro, necessarie per partecipare all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita,
 - ridurre l'analfabetismo dei giovani e degli adulti e ridurre notevolmente il numero dei giovani che abbandonano prematuramente la scuola. Va riservata particolare attenzione ai giovani con difficoltà di apprendimento e problemi educativi. In tale contesto gli Stati membri elaboreranno misure intese a dimezzare entro il 2010 il numero di giovani dai 18 ai 24 anni che hanno compiuto solo il primo ciclo di studi secondari e che non continuano gli studi né intraprendono altro tipo di formazione,
 - promuovere le condizioni atte a facilitare un migliore accesso degli adulti, compresi quelli con contratti atipici, all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, in modo da aumentare la percentuale della popolazione adulta in età lavorativa (dai 25 ai 64 anni) che, in un dato momento, usufruisce dell'istruzione e della formazione. Gli Stati membri dovrebbero stabilire degli obiettivi a tale fine.

Per agevolare la mobilità e incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, gli Stati membri dovrebbero migliorare il riconoscimento delle qualifiche, delle conoscenze acquisite e delle competenze.

5. Gli Stati membri dovranno darsi l'obiettivo di sviluppare l'apprendimento elettronico per tutti i cittadini. In particolare, essi faranno in modo che tutte le scuole abbiano accesso a Internet e alle risorse multimediali entro la fine del 2001 e che tutti gli insegnanti necessari siano in grado di usare queste tecnologie entro la fine del 2002, onde fornire a tutti gli allievi un'estesa alfabetizzazione digitale.

Politiche attive per sviluppare il collocamento e per prevenire e combattere nuove strozzature

In tutti gli Stati membri la disoccupazione e l'esclusione dal mercato del lavoro coesistono con carenze di manodopera in taluni settori, in talune regioni e per determinate mansioni. Con il miglioramento della situazione occupazionale e con l'accelerazione dei mutamenti tecnologici tali strozzature stanno aumentando. Se le politiche attive per prevenire e combattere le nuove situazioni di carenza di manodopera si riveleranno insufficienti la competitività ne risentirà, aumenteranno le pressioni inflazionistiche e la disoccupazione strutturale rimarrà elevata.

6. Gli Stati membri, insieme alle parti sociali ove opportuno, dovranno aumentare gli sforzi per individuare e prevenire il manifestarsi di strozzature, in particolare:
 - sviluppando le capacità di collocamento dei servizi a ciò preposti,
 - elaborando strategie per prevenire la carenza di lavoratori qualificati,
 - promuovendo la mobilità professionale e geografica,
 - favorendo il funzionamento dei mercati del lavoro con il miglioramento delle banche dati riguardanti le opportunità occupazionali e di apprendimento, che dovrebbero essere collegate tra loro a livello europeo, con l'uso delle moderne tecnologie dell'informazione e facendo tesoro dell'esperienza già realizzata a livello europeo.

Combattere la discriminazione e promuovere l'integrazione sociale mediante l'accesso all'occupazione

Numerosi gruppi e individui incontrano particolari difficoltà nell'acquisire le competenze necessarie per accedere e rimanere nel mercato del lavoro. Ciò può aumentare il rischio di emarginazione. Appare necessario un insieme coerente di politiche che promuovano l'integrazione sociale favorendo l'inserimento nel mondo del lavoro dei gruppi e degli individui sfavoriti, e che combattano la discriminazione nell'accesso al mercato del lavoro e all'interno di esso.

7. Ogni Stato membro:
 - individuerà e combatterà tutte le forme di discriminazione nell'accesso al mercato del lavoro, all'istruzione e alla formazione,

- elaborerà percorsi costituiti da efficaci misure preventive e di politica attiva, intese a promuovere l'inserimento nel mercato del lavoro dei gruppi e delle singole persone sfavorite o a rischio, al fine di evitare l'emarginazione, la diffusione del fenomeno dei «lavoratori poveri» e l'esclusione,
- attuerà adeguate disposizioni per soddisfare le esigenze delle persone disabili, delle minoranze etniche e dei lavoratori migranti in relazione al loro inserimento nel mercato del lavoro e fisserà, se del caso, obiettivi nazionali a tal fine.

II. SVILUPPARE L'IMPRENDITORIALITÀ E LA CREAZIONE DI POSTI DI LAVORO

Facilitare l'avvio e la gestione delle imprese

La creazione di nuove imprese in generale, e in particolare il contributo alla crescita delle piccole e medie imprese (PMI) sono indispensabili per creare posti di lavoro e per sviluppare le opportunità di formazione dei giovani. Questo processo deve essere favorito procedendo a una sensibilizzazione allo spirito imprenditoriale, nell'ambito della società e nei programmi d'insegnamento, mettendo a punto una regolamentazione chiara, stabile e affidabile, migliorando le condizioni che consentono di sviluppare i mercati del capitale di rischio e l'accesso a tali mercati. Gli Stati membri dovranno inoltre alleggerire e semplificare gli oneri amministrativi e fiscali che gravano sulle PMI. Tali politiche dovrebbero rafforzare la prevenzione del lavoro sommerso.

8. Gli Stati membri presteranno un'attenzione particolare a una significativa riduzione delle spese generali e degli oneri amministrativi delle imprese, in particolare al momento della creazione di un'impresa e dell'assunzione di nuovo personale. Nel corso dell'elaborazione di nuove norme, gli Stati membri sono inoltre invitati a valutarne l'eventuale incidenza sui suddetti oneri amministrativi e sulle spese generali delle imprese.
9. Gli Stati membri incoraggeranno l'avvio di attività imprenditoriali:
 - esaminando, al fine di ridurli, tutti gli eventuali ostacoli, in particolare nell'ambito dei regimi fiscali e di sicurezza sociale, al passaggio ad attività autonome e alla creazione di piccole imprese,
 - promuovendo la formazione all'imprenditorialità e al lavoro autonomo, specifici servizi di sostegno e la formazione per gli imprenditori e per chi aspira a diventarlo,
 - combattendo il lavoro sommerso e incoraggiandone la trasformazione in posti di lavoro regolari con l'uso di tutti gli strumenti utili al riguardo, tra cui disposizioni normative, incentivi e riforme fiscali e previdenziali, in collaborazione con le parti sociali.

Nuove opportunità occupazionali nella società basata sulla conoscenza e nei servizi

Per affrontare con successo la sfida dell'occupazione, l'Unione europea deve sfruttare efficacemente tutte le potenziali fonti di occupazione e le nuove tecnologie. Le aziende innovatrici devono operare in un contesto propizio, in quanto sono in grado di contribuire in modo essenziale alla mobilitazione del potenziale occupazionale della società basata sulla conoscenza. Il potenziale esistente è notevole, in particolare nel settore dei servizi. A tal fine:

10. Gli Stati membri sopprimeranno gli ostacoli alla fornitura dei servizi e creeranno le condizioni propizie al pieno sfruttamento del potenziale occupazionale dell'intero settore dei servizi, al fine di creare posti di lavoro più numerosi e migliori. Occorre sfruttare in particolare il potenziale occupazionale della società della conoscenza e del settore ambientale.

Interventi per l'occupazione a livello regionale e locale

Per attuare la strategia europea per l'occupazione è necessario mobilitare tutti i soggetti interessati a livello regionale e locale, incluse le parti sociali, individuando il potenziale occupazionale a livello locale e potenziando le partnership in tal senso.

11. Gli Stati membri:
 - terranno conto, ove opportuno, nelle loro politiche globali a favore dell'occupazione, della dimensione dello sviluppo regionale,
 - incoraggeranno gli enti regionali e locali a elaborare strategie occupazionali per sfruttare appieno le opportunità di creazione di posti di lavoro a livello locale e promuoveranno a tal fine partnership con tutti i soggetti interessati, inclusi i rappresentanti della società civile,
 - promuoveranno misure volte ad accrescere lo sviluppo competitivo e la capacità di creare posti di lavoro dell'economia sociale, in particolare nel campo della fornitura di prodotti e servizi che rispondono a esigenze non ancora soddisfatte dal mercato ed esamineranno, con l'obiettivo di ridurli, tutti gli eventuali ostacoli che si frappongono a tali misure,
 - potenzieranno a ogni livello la funzione svolta dai servizi pubblici dell'occupazione nell'individuare le opportunità di lavoro locali e nel migliorare il funzionamento dei mercati del lavoro locali.

Riforme fiscali per l'occupazione e la formazione

È importante approfondire l'esame dell'incidenza occupazionale degli oneri fiscali e rendere più favorevole all'occupazione il sistema fiscale ribaltando la tendenza a lungo termine all'inasprimento del carico fiscale e contributivo sul lavoro. Le riforme fiscali devono altresì prendere in considerazione l'esigenza che le aziende, gli enti pubblici e gli stessi individui investano maggiormente nelle persone, alla luce dell'impatto che tale investimento produce a lungo termine sull'occupazione e la competitività.

12. Ogni Stato membro:

- tenendo conto del livello attuale fisserà, se necessario, un obiettivo di riduzione progressiva della pressione fiscale generale e, se del caso, un obiettivo di riduzione progressiva della pressione fiscale sul lavoro e dei costi indiretti gravanti sul lavoro, in particolare su quello poco qualificato e a bassa remunerazione. Tali riforme dovranno essere intraprese senza pregiudicare il risanamento delle finanze pubbliche e la sostenibilità a lungo termine dei sistemi di sicurezza sociale,
- fornirà incentivi agli investimenti nelle risorse umane ed eliminerà gli ostacoli di natura fiscale in tal senso,
- esaminerà l'opportunità di utilizzare fonti alternative di gettito fiscale, tra cui l'energia e le emissioni inquinanti, tenendo conto delle tendenze del mercato, in particolare dei mercati petroliferi.

III. INCORAGGIARE LA CAPACITÀ DI ADATTAMENTO DELLE IMPRESE E DEI LORO LAVORATORI

Le opportunità create dall'economia basata sulla conoscenza e la prospettiva di un miglioramento del livello di occupazione e della qualità dei posti di lavoro richiedono che, per soddisfare le esigenze dei lavoratori e dei datori di lavoro, tutti i soggetti coinvolti, aziende comprese, operino un adeguamento dell'organizzazione del lavoro e contribuiscano a realizzare strategie di apprendimento lungo tutto l'arco della vita.

Modernizzare l'organizzazione del lavoro

Per promuovere la modernizzazione dell'organizzazione del lavoro e delle forme di lavoro dovrà essere stabilita una solida partnership a tutti i livelli appropriati (europeo, nazionale, settoriale, locale e aziendale).

13. Le parti sociali sono invitate:

- a negoziare e attuare, a tutti i livelli appropriati, accordi (comprese modalità di lavoro flessibili) volti a modernizzare l'organizzazione del lavoro, al fine di rendere produttive e competitive le imprese, di raggiungere l'equilibrio necessario tra flessibilità e sicurezza e di migliorare la qualità del lavoro. I temi da affrontare possono comprendere, ad esempio, l'introduzione di nuove tecnologie, le nuove forme di lavoro e le questioni collegate all'orario di lavoro, come l'annualizzazione dell'orario di lavoro, la riduzione dell'orario di lavoro, la riduzione degli straordinari, lo sviluppo del lavoro part-time, l'accesso alle interruzioni di carriera e le questioni connesse concernenti la sicurezza del posto di lavoro,
- a comunicare ogni anno nel contesto del processo di Lussemburgo, gli aspetti della modernizzazione dell'organizzazione del lavoro affrontati dai negoziati, il loro stato di attuazione e il loro impatto sull'occupazione e sul funzionamento del mercato del lavoro.

14. Gli Stati membri, se del caso assieme alle parti sociali, o sulla scorta di accordi negoziati dalle parti sociali:

- esamineranno il quadro normativo esistente e vaglieranno proposte relative a nuovi provvedimenti e incentivi per assicurarsi che essi contribuiscano a ridurre gli ostacoli all'occupazione, ad agevolare l'introduzione di un'organizzazione del lavoro moderna e ad aiutare il mercato del lavoro ad adeguarsi ai mutamenti strutturali in campo economico,
- al tempo stesso, tenendo in considerazione la crescente diversificazione delle forme di lavoro, esamineranno la possibilità di contemplare nella normativa nazionale tipologie contrattuali più flessibili e faranno in modo che coloro che lavorano con nuovi contratti di tipo flessibile godano di una sicurezza adeguata e di una posizione occupazionale più elevata, compatibili con le esigenze delle aziende e le aspirazioni dei lavoratori,
- si sforzeranno di garantire sui luoghi di lavoro una migliore osservanza della normativa vigente in tema di salute e di sicurezza, accelerandone e potenziandone l'applicazione, fornendo indicazioni alle imprese, in particolar modo alle PMI, per aiutarle a rispettare la legislazione in vigore, migliorando la formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro e promuovendo misure per la riduzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali in settori tradizionalmente a rischio elevato.

Sostenere l'adattabilità nelle aziende nell'ambito dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita

Per rinnovare le competenze nelle imprese, aspetto essenziale dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita:

15. le parti sociali, a tutti i livelli appropriati, sono invitate a concludere accordi, se del caso, sull'apprendimento lungo tutto l'arco della vita per agevolare l'adattabilità e l'innovazione, in particolare nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. In tale contesto dovrebbero essere poste le condizioni per offrire entro il 2003 a ogni lavoratore un'opportunità di apprendere le tecniche della società dell'informazione.

IV. RAFFORZARE LE POLITICHE PER LE PARI OPPORTUNITÀ TRA LE DONNE E GLI UOMINI

Approccio basato sull'integrazione di genere

Per conseguire l'obiettivo delle pari opportunità e per incrementare il tasso di occupazione femminile, come auspicato dalle conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona, occorrerà rafforzare le politiche degli Stati membri per la parità di genere; tali politiche dovranno affrontare tutte le situazioni che influenzano la decisione delle donne di iniziare un'attività lavorativa.

Le donne incontrano tuttora particolari problemi nell'ottenere un'occupazione, nell'avanzamento professionale, nella retribuzione e nel conciliare la vita familiare con quella professionale. È quindi particolarmente importante:

- garantire alle donne i vantaggi delle politiche attive del mercato del lavoro in misura proporzionale al loro tasso di disoccupazione,
 - prestare particolare attenzione all'impatto dei sistemi fiscali e previdenziali in termini di parità di genere. Ogniqualvolta vengano individuati meccanismi fiscali o previdenziali che influiscono negativamente sulla presenza delle donne sul mercato del lavoro, essi dovrebbero venire rivisti,
 - prestare particolare attenzione all'applicazione del principio della parità di retribuzione per lo stesso lavoro o per un lavoro di valore equivalente,
 - prestare particolare attenzione agli ostacoli incontrati dalle donne che desiderino creare un'azienda o avviare un'attività autonoma,
 - fare in modo che le donne possano beneficiare di formule flessibili di organizzazione del lavoro, su base volontaria e senza che la qualità dell'impiego ne risenta,
 - assicurare le condizioni per agevolare l'accesso delle donne alla formazione lungo tutto l'arco della vita, in particolare alla formazione in materia di tecnologie dell'informazione.
16. Gli Stati membri adotteranno pertanto un approccio basato sull'integrazione di genere nell'attuazione degli orientamenti in tutti e quattro i pilastri:
 - sviluppando e rafforzando meccanismi di consultazione con organi competenti in tema di parità di genere,
 - seguendo, nell'ambito di ciascun orientamento, un iter per la valutazione dell'impatto sulla parità di genere,
 - mettendo a punto indicatori per misurare i progressi sulla strada della parità di genere, in relazione a ciascun orientamento.

Al fine di poter utilmente valutare i progressi realizzati, gli Stati membri dovranno disporre di adeguati sistemi e procedure per la raccolta dei dati e assicurare una ripartizione in base al genere nelle statistiche sull'occupazione.

Affrontare il problema della discriminazione tra donne e uomini

Gli Stati membri e le parti sociali devono considerare con attenzione lo squilibrio nella presenza femminile o maschile in alcuni settori di attività e in alcune professioni, nonché il miglioramento delle prospettive di carriera delle donne.

17. Gli Stati membri, se del caso assieme alle parti sociali:

- rafforzeranno il proprio impegno per ridurre il divario tra donne e uomini in termini di tasso di disoccupazione sostenendo attivamente l'aumento dell'occupazione femminile e esamineranno l'opportunità di fissare obiettivi nazionali conformemente alle conclusioni del Consiglio di Lisbona,
- adotteranno provvedimenti per ottenere una presenza equilibrata delle donne e degli uomini in tutti i settori e in tutte le professioni,
- adotteranno misure positive per promuovere la parità di retribuzione per lo stesso lavoro o per un lavoro di pari valore e per ridurre le differenze di reddito tra le donne e gli uomini: sono necessari interventi per colmare i divari tra le retribuzioni femminili e maschili sia nel settore pubblico che in quello privato e occorre individuare in che modo le politiche si ripercuotano sulla disparità di retribuzione, affrontando i problemi che ciò comporta,
- valuteranno l'opportunità di utilizzare più diffusamente provvedimenti volti a promuovere l'occupazione femminile allo scopo di ridurre le disparità tra gli uomini e le donne.

Conciliare lavoro e vita familiare

Le politiche in materia di interruzione della carriera, di congedo parentale, di lavoro part-time e di formule di lavoro flessibili che rispondano sia agli interessi dei datori di lavoro che a quelli dei lavoratori rivestono particolare importanza per le donne e per gli uomini. Si dovrebbe accelerare e sorvegliare periodicamente l'attuazione delle varie direttive e accordi tra le parti sociali al riguardo. Occorre altresì fornire sufficienti strutture di buona qualità per la custodia dei bambini e l'assistenza alle persone a carico non autosufficienti, al fine di favorire l'ingresso e la permanenza delle donne e degli uomini sul mercato del lavoro. È essenziale a questo proposito un'equa ripartizione delle responsabilità familiari. Le persone che ritornano sul mercato del lavoro dopo un'assenza possono inoltre ritrovarsi ad avere competenze superate o incontrare difficoltà di accesso alla formazione. Occorre agevolare il reinserimento delle donne e degli uomini sul mercato del lavoro dopo un periodo di assenza. Al fine di rafforzare le pari opportunità:

18. gli Stati membri e le parti sociali:

- elaboreranno, attueranno e incoraggeranno politiche in favore delle famiglie, quali la creazione di servizi accessibili, anche in senso economico, e di buona qualità per la custodia dei figli e di altre persone a carico, nonché regimi relativi al congedo parentale e ad altri tipi di congedo,
 - prenderanno in considerazione la fissazione di un obiettivo nazionale, che tenga conto delle rispettive situazioni di partenza, per l'aumento della disponibilità di servizi di accoglienza per i figli e per le altre persone a carico,
 - presteranno particolare attenzione alle donne e agli uomini che intendono reinserirsi sul mercato del lavoro dopo un periodo di assenza e, a tal fine, esamineranno i mezzi atti a sopprimere progressivamente gli ostacoli che si frappongono al reinserimento.
-

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO**del 19 gennaio 2001****riguardante l'attuazione delle politiche in materia di occupazione degli Stati membri**

(2001/64/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 128, paragrafo 4,

viste le quindici relazioni di attuazione per il 2000 pervenute dagli Stati membri, che illustrano l'attuazione dei piani d'azione nazionali per l'occupazione del 1999 e descrivono le modifiche ad essi apportate per tenere conto dei cambiamenti introdotti dagli orientamenti per il 2000,

vista la raccomandazione del Consiglio, del 14 febbraio 2000, riguardante l'attuazione delle politiche in materia di occupazione degli Stati membri ⁽¹⁾,

vista la raccomandazione della Commissione del 6 settembre 2000,

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio ha adottato gli orientamenti in materia di occupazione per il 1998, per il 1999 e per il 2000 attraverso, rispettivamente, le risoluzioni del Consiglio del 15 dicembre 1997 ⁽²⁾ e del 22 febbraio 1999 ⁽³⁾ e attraverso la decisione del 13 marzo 2000 ⁽⁴⁾.
- (2) Il Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 ha concordato una strategia generale in materia di occupazione, riforme economiche e coesione sociale nell'ambito della società basata sulla conoscenza, si è impegnato a creare condizioni di piena occupazione e ha sottolineato l'importanza dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita.
- (3) Il Consiglio europeo di Santa Maria da Feira del 19 e 20 giugno 2000 ha sottolineato il ruolo importante che le parti sociali sono chiamate a svolgere in relazione alla modernizzazione dell'organizzazione del lavoro, alla promozione dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e all'aumento del tasso di occupazione, in particolare quello femminile.
- (4) Il Consiglio ha adottato la raccomandazione sugli indirizzi di massima per le politiche economiche il 19 giugno 2000 e il Consiglio europeo di Amsterdam del 16 e 17 giugno 1997 ha approvato una risoluzione relativa al patto di stabilità che stabilisce impegni per gli Stati membri.
- (5) La relazione comune sull'occupazione 2000, elaborata congiuntamente con la Commissione, descrive la situazione dell'occupazione nella Comunità ed esamina le

misure adottate dagli Stati membri per attuare le proprie politiche occupazionali in sintonia con gli orientamenti.

- (6) Il comitato per l'occupazione e il comitato di politica economica hanno presentato congiuntamente in data 31 ottobre 2000, un parere sulla presente raccomandazione.
- (7) Il Consiglio ritiene opportuno formulare raccomandazioni sulla scorta dell'esame dell'attuazione data dagli Stati membri alle rispettive politiche in materia di occupazione. Tali raccomandazioni, di cui occorre fare un uso contenuto, dovrebbero concentrarsi su temi prioritari ed essere basate su un'analisi seria e approfondita.
- (8) Nel completare gli interventi degli Stati membri miranti a contribuire al raggiungimento della piena occupazione, dovrebbero essere rispettate le competenze degli Stati membri.
- (9) Il Consiglio riconosce i notevoli sforzi già profusi dagli Stati membri al fine di attuare gli orientamenti per l'occupazione e la raccomandazione del 14 febbraio 2000. Nel valutare l'impatto di tali politiche occorre tenere conto della prospettiva pluriennale degli orientamenti per l'occupazione.
- (10) Seguendo gli orientamenti per l'occupazione gli Stati membri devono adottare un'impostazione strategica complessiva nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche per l'occupazione.
- (11) La promozione e la realizzazione dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita sono decisivi per lo sviluppo di una società basata sulla conoscenza di tipo competitivo e dinamico e richiedono l'impegno attivo di tutte le entità interessate, compresi gli enti pubblici, le parti sociali e gli individui, con rilevante contributo della società civile.
- (12) Per affrontare il problema della disoccupazione giovanile, che da tempo affligge la maggior parte degli Stati membri, tutti i giovani dovrebbero avere la possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro prima che siano trascorsi sei mesi di disoccupazione.
- (13) Per prevenire la disoccupazione di lunga durata degli adulti, che riguarda circa metà dei disoccupati nell'Unione europea, occorre offrire a tutti i disoccupati adulti una nuova possibilità prima che siano trascorsi dodici mesi di disoccupazione.

⁽¹⁾ GU L 52 del 25.2.2000, pag. 32.⁽²⁾ GU C 30 del 28.1.1998, pag. 1.⁽³⁾ GU C 69 del 12.3.1999, pag. 2.⁽⁴⁾ GU L 72 del 21.3.2000, pag. 15.

- (14) È importante ridurre i disincentivi all'occupazione contenuti nei sistemi fiscali o previdenziali, al fine di garantire una maggiore presenza delle donne e dei lavoratori più anziani nel mondo del lavoro.
- (15) Sono necessari miglioramenti dell'ambiente in cui operano le aziende e degli strumenti a disposizione dei singoli per l'avvio di attività imprenditoriali, allo scopo di incoraggiare un numero sempre crescente di aziende dinamiche a creare posti di lavoro.
- (16) Occorre sviluppare le condizioni che consentano di sfruttare il potenziale di crescita occupazionale nel settore dei servizi.
- (17) Per sostenere la creazione di posti di lavoro sono necessari sistemi fiscali più favorevoli all'occupazione in cui il pesante carico fiscale che grava attualmente sul lavoro sia spostato su fonti alternative di gettito fiscale, quali l'energia e l'ambiente.
- (18) Gli interventi locali a favore dell'occupazione contribuiscono in maniera significativa al conseguimento degli obiettivi della strategia europea per l'occupazione.
- (19) La costituzione di partnership a tutti i livelli appropriati è fondamentale per modernizzare l'organizzazione del lavoro e promuovere l'adattabilità delle imprese e dei lavoratori.
- (20) Le disparità tra donne e uomini sul mercato del lavoro, riguardanti in particolare occupazione, disoccupazione e retribuzione, nonché la segregazione settoriale e professionale tra i sessi, richiedono strategie globali di mainstreaming e misure che consentano di conciliare meglio lavoro e vita familiare,

RIVOLGE ai singoli Stati membri le raccomandazioni riportate in allegato.

Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. RINGHOLM

ALLEGATO

RACCOMANDAZIONI AI SINGOLI STATI MEMBRI

I. BELGIO

Problemi sul fronte occupazionale

Il mercato del lavoro belga è migliorato nel 1999 ed è stato caratterizzato da un incremento particolarmente marcato del tasso di occupazione e dal calo del tasso di disoccupazione, sceso al di sotto della media dell'UE. La crescita dell'occupazione ha tuttavia subito un rallentamento ed è stata inferiore alla media UE; ai problemi tradizionali viene data solo una risposta graduale.

- Sono numerosi coloro che vanno ad ingrossare le file dei disoccupati di lunga durata, già di per sé lunghe: nel 1999 il 5 % della forza lavoro si trovava in questa condizione.
- È scarsa la partecipazione all'attività lavorativa delle persone in età avanzata (12 punti in meno rispetto alla media UE), in particolare della popolazione di età superiore ai 55 anni, il cui tasso di occupazione (24,7 %) resta il più basso dell'Unione.
- Il carico fiscale medio gravante sul lavoro rimane uno dei più elevati dell'UE.
- Si stanno manifestando carenze di manodopera e di lavoratori qualificati, mentre rimangono elevate le differenze regionali in termini di disoccupazione.

Da un'attenta analisi emerge la necessità di maggiori sforzi per rispondere agli orientamenti in materia di occupazione e alle raccomandazioni riguardanti: l'attuazione di una politica di prevenzione; la revisione del sistema fiscale e previdenziale; il miglioramento della collaborazione tra le autorità responsabili del mercato del lavoro; la riduzione degli oneri fiscali sul lavoro e la promozione dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita.

Il Belgio è pertanto invitato a:

- 1) intensificare gli sforzi per dare attuazione alla nuova impostazione rivolta individualmente a tutti i giovani disoccupati, onde occuparsi della loro situazione prima che siano trascorsi sei mesi di disoccupazione; adottare provvedimenti decisi per elaborare e iniziare a realizzare un sistema adeguato per fornire assistenza tempestiva agli adulti senza lavoro;
- 2) continuare a esaminare i disincentivi a partecipare al mercato del lavoro insiti nel sistema fiscale e previdenziale, soprattutto quelli che colpiscono i lavoratori in età avanzata. In particolare, il Belgio dovrebbe monitorare attentamente i provvedimenti miranti a evitare l'abbandono prematuro dell'attività lavorativa e prendere in considerazione il rafforzamento dei disincentivi al riguardo;
- 3) continuare gli sforzi per potenziare la collaborazione tra le diverse autorità responsabili del mercato del lavoro per organizzare e coordinare le varie misure attive;
- 4) proseguire e monitorare attentamente i provvedimenti miranti a ridurre l'onere fiscale sul lavoro, in modo da incoraggiare le persone a iniziare un'attività lavorativa e i datori di lavoro ad assumere, e monitorare attentamente l'impatto della riduzione dei contributi di sicurezza sociale;
- 5) elaborare e attuare una strategia globale in tema di apprendimento lungo tutto l'arco della vita, onde evitare la carenza di lavoratori qualificati e creare un fondamento più solido per l'economia e la società basate sulla conoscenza.

II. DANIMARCA

Problemi sul fronte occupazionale

La situazione del mercato del lavoro rimane molto positiva: il tasso di occupazione, sia maschile che femminile, è il più elevato dell'UE e il tasso di disoccupazione è tra i più bassi dell'Unione. Le sfide principali per la Danimarca sono tuttora connesse alla necessità di:

- aumentare l'attuale forza lavoro, in particolare incoraggiando i lavoratori a prolungare la vita lavorativa e riducendo il numero di persone in età lavorativa che vivono grazie alle prestazioni sociali,
- raggiungere un maggiore equilibrio di genere in tutti gli impieghi.

Da un'attenta analisi emerge la necessità di ulteriori sforzi per rispondere agli orientamenti in materia di disoccupazione e alle raccomandazioni riguardanti: la riduzione degli oneri fiscali sul lavoro; l'incoraggiamento ai lavoratori a prolungare la vita lavorativa; l'inserimento delle donne disoccupate e la riduzione della segregazione di genere.

La Danimarca è pertanto invitata a:

- 1) proseguire e monitorare attentamente l'attuazione delle riforme in corso miranti a ridurre la pressione fiscale globale sul lavoro, in particolare il carico fiscale sui bassi redditi;
- 2) aumentare gli incentivi ad accettare o a mantenere un lavoro e continuare a monitorare attentamente la riforma dei regimi di prepensionamento e di congedo, in quanto è necessario accrescere l'offerta di manodopera;
- 3) continuare gli sforzi per promuovere in maniera più efficace e sistematica le pari opportunità e per elaborare una strategia globale mirante alla riduzione dei livelli attuali di segregazione professionale di genere in termini occupazionali sul mercato del lavoro.

III. GERMANIA

Problemi sul fronte occupazionale

Con il proseguire della ripresa dell'economia tedesca sta diventando più netta l'inversione delle tendenze sul piano occupazionale; la disoccupazione è ulteriormente diminuita mentre continuano a farsi sentire le conseguenze dell'unificazione tedesca. Le sfide fondamentali che si presentano tuttora al mercato del lavoro tedesco comprendono:

- il lento assorbimento delle perdite di posti di lavoro registrate nella maggior parte degli anni '90 (-1,2 punti percentuali l'anno dal 1991 al 1998); notevoli differenze regionali in termini di disoccupazione, che ha colpito in modo particolarmente grave i nuovi Länder,
- livelli costantemente elevati di disoccupazione di lunga durata, che colpisce il 4,4 % della forza lavoro,
- malgrado le recenti riforme, uno dei carichi fiscali complessivi sul lavoro tra i più elevati dell'UE,
- la percentuale ridotta di persone di età compresa tra i 55 e i 64 anni ancora impegnate in un'attività lavorativa (circa il 37,8 %), che rivela l'esistenza di un potenziale occupazionale inutilizzato, e la necessità di una strategia complessiva più decisa in materia di apprendimento lungo tutto l'arco della vita per accrescere l'occupabilità della forza lavoro.

Da un'attenta analisi emerge la necessità di maggiori sforzi per rispondere agli orientamenti per l'occupazione e alle raccomandazioni riguardanti: gli oneri fiscali sul lavoro; le politiche di prevenzione; il sistema fiscale e previdenziale, in particolare per i lavoratori più anziani; l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e le pari opportunità.

La Germania è pertanto invitata a:

- 1) proseguire sulla strada della piena attuazione di un'impostazione di carattere preventivo, incentrata su interventi tempestivi volti a soddisfare le esigenze individuali e a prevenire la disoccupazione di lunga durata. Occorrerà monitorare attentamente i progressi in vista del conseguimento degli obiettivi comuni e di quelli nazionali;
- 2) continuare a esaminare gli ostacoli e i disincentivi che possono scoraggiare la partecipazione al mercato del lavoro di tutte le categorie di persone, in particolare dei lavoratori in età più avanzata. Occorrerà monitorare l'evoluzione della partecipazione dei lavoratori più anziani al mercato del lavoro e adottare ulteriori provvedimenti per accrescere l'occupabilità di questa categoria di persone;
- 3) affrontare l'insufficienza di qualificazione sul mercato del lavoro migliorando le condizioni quadro, inclusi gli incentivi, per l'istruzione, la formazione e l'apprendistato continui in collaborazione con le parti sociali e sviluppando ulteriormente una strategia globale e obiettivi qualitativi e quantitativi in relazione all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita. Devono essere attuati interventi nelle scuole e negli istituti di formazione per garantire una migliore transizione verso posti di lavoro moderni;
- 4) continuare e monitorare gli sforzi miranti a proseguire la riduzione della pressione fiscale sul lavoro segnatamente, sulla scorta della recente riforma fiscale 2000 e riforma dell'eco-tassa, riducendo le imposte e i contributi di sicurezza sociale. È opportuno ridurre ulteriormente i costi del lavoro anche a bassa retribuzione, rispettando nel contempo la necessità di consolidamento fiscale;
- 5) proseguire e rafforzare la duplice impostazione che affianca l'integrazione di genere (gender mainstreaming) a provvedimenti specifici per le pari opportunità, con un'attenzione particolare per le ripercussioni del sistema fiscale e previdenziale sull'occupazione femminile e interventi volti a ridurre il divario retributivo di genere.

IV. GRECIA

Problemi sul fronte occupazionale

Alla fine del 1999 la Grecia ha raggiunto i criteri di convergenza necessaria per aderire all'UEM. Tuttavia la Grecia ha uno dei tassi di occupazione più bassi dell'UE (55,4 %). Negli ultimi anni la disoccupazione è cresciuta, soprattutto a causa dell'aumento della forza lavoro (donne e immigrati) e del continuo calo dell'occupazione nel settore agricolo e si mantiene al di sopra della media dell'UE. È aumentata anche la disoccupazione di lunga durata. Questa situazione illustra i problemi strutturali che affliggono il mercato del lavoro indicati in appresso.

- Il tasso di disoccupazione giovanile, quello femminile e quello a lungo termine rimangono elevati e al di sopra della media UE.
- Vi è un mercato divario di genere sia in termini di occupazione che in termini di disoccupazione.

- Le riforme del sistema di istruzione prevedono provvedimenti miranti a sviluppare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, ma manca una chiara strategia d'insieme al riguardo, mentre devono essere ulteriormente migliorati i sistemi di istruzione e formazione professionale.
- La crescita delle aziende, soprattutto nella fase iniziale, è ostacolata da pesanti oneri amministrativi e, malgrado i miglioramenti registrati in alcune zone, il livello di occupazione nei servizi continua a essere basso.
- Sono possibili miglioramenti nell'uso delle nuove tecnologie e nella modernizzazione dell'organizzazione del lavoro.

Da un'attenta analisi emerge la necessità di ulteriori sforzi per rispondere agli orientamenti in materia di occupazione e alle raccomandazioni riguardanti: la strategia globale; la prevenzione e l'attivazione; l'integrazione di genere e l'aumento della presenza femminile; l'istruzione e la formazione; la riduzione degli oneri amministrativi e la modernizzazione dell'organizzazione del lavoro.

La Grecia è pertanto invitata a:

- 1) elaborare un quadro strategico e un insieme organico di politiche per l'applicazione degli orientamenti in materia di occupazione in tutti e quattro i pilastri;
- 2) adottare provvedimenti decisi e coerenti per prevenire, conformemente agli orientamenti 1 e 2, il diffondersi della disoccupazione di lunga durata tra i giovani e gli adulti, tramite lo sviluppo dei piani esistenti per una celere riforma dei servizi pubblici dell'occupazione; occorre migliorare il sistema statistico per fare in modo che gli indicatori strategici relativi alla prevenzione e all'attivazione siano disponibili in tempo utile, e che sia possibile monitorare efficacemente i progressi compiuti;
- 3) esaminare le possibilità di ridurre gli oneri fiscali gravanti sul lavoro e/o sul reddito da lavoro per aumentare il tasso di occupazione. La Grecia dovrebbe anche incoraggiare, attraverso l'approccio per l'integrazione di genere, una maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro;
- 4) adottare una strategia d'insieme, che preveda obiettivi specifici, sull'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e migliorare ulteriormente i sistemi di istruzione e formazione professionale per aumentare le competenze della forza lavoro; fornire un sostegno maggiore alla formazione continua, in particolare attraverso un coinvolgimento più attivo delle parti sociali;
- 5) adottare e attuare una strategia coerente, finalizzata a una consistente riduzione degli oneri amministrativi per la costituzione di nuove imprese, onde stimolare l'imprenditorialità e sfruttare appieno il potenziale occupazionale del settore dei servizi;
- 6) rafforzare una strategia di collaborazione e promuovere impegni concreti delle parti sociali, a tutti i livelli appropriati, per modernizzare l'organizzazione del lavoro, al fine di aumentare la produttività e la competitività delle imprese raggiungendo al contempo il necessario equilibrio tra flessibilità e sicurezza.

V. SPAGNA

Problemi sul fronte occupazionale

Negli ultimi anni la Spagna ha attraversato una fase di crescita economica e occupazionale, ma permangono gravi problemi.

- Il tasso di occupazione, sebbene in aumento, è tra i più bassi d'Europa. La disoccupazione si mantiene a livelli elevati (15,9%), malgrado una riduzione significativa dal 1996 a oggi. È diminuita anche la disoccupazione di lunga durata, ma le donne e i lavoratori più anziani continuano a essere particolarmente colpiti dal problema della disoccupazione.
- Vi è un'elevata percentuale di impieghi a tempo determinato; si tratta per lo più di attività di breve durata che tendono a essere svolte in prevalenza dalle donne e dai giovani.
- Le disparità regionali sono consistenti, mentre la mobilità geografica è molto ridotta.
- Malgrado abbia registrato un aumento, il tasso di occupazione femminile rimane il più basso nell'UE (37,6%). Il divario di genere in termini occupazionali (30,3%) è il più ampio nell'UE. Il tasso di disoccupazione femminile è del 23,1%.
- Meno del 35% della popolazione di età compresa tra i 25 e i 64 anni ha terminato il livello più elevato di studi secondari. L'abbandono precoce della scuola è un fenomeno diffuso e la partecipazione a corsi di istruzione e di formazione in età adulta è particolarmente ridotta. Non esiste una strategia globale in tema di apprendimento lungo tutto l'arco della vita.

Da un'attenta analisi emerge la necessità di maggiori sforzi per rispondere agli orientamenti in materia di occupazione e alle raccomandazioni riguardanti: le politiche di prevenzione e di attivazione; il miglioramento del sistema di monitoraggio statistico; l'integrazione di genere; l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita; l'adattabilità e i sistemi fiscali e previdenziali.

La Spagna è pertanto invitata a:

- 1) continuare la modernizzazione dei servizi pubblici dell'occupazione al fine di aumentarne l'efficienza e accelerare l'applicazione dell'impostazione preventiva in modo da raggiungere tutti i beneficiari potenziali. Nell'ambito di tali sforzi dovrebbe essere completata la realizzazione del sistema di monitoraggio statistico, conformemente al piano d'azione nazionale e alla relazione comune sull'occupazione;
- 2) adoperarsi maggiormente per sostenere la promozione sistematica delle pari opportunità, onde avvicinare il tasso di occupazione femminile alla media UE in un lasso di tempo che, considerata l'entità del problema, rifletta adeguatamente l'urgenza dell'obiettivo;
- 3) elaborare e attuare una strategia coerente e con obiettivi precisi in tema di apprendimento lungo tutto l'arco della vita, che tenga conto dell'istruzione e della formazione iniziale e continua in modo da elevare il livello di istruzione e incrementare la partecipazione degli adulti alle attività di istruzione e di formazione. È opportuno dedicare particolare attenzione al problema dell'abbandono precoce della scuola;
- 4) proseguire gli sforzi, in collaborazione con le parti sociali, per adeguare le relazioni di lavoro, normativa compresa, e per sviluppare nuove forme di organizzazione del lavoro, garantendo un adeguato equilibrio tra flessibilità e sicurezza per l'intera forza lavoro;
- 5) esaminare gli incentivi/disincentivi derivanti dal sistema fiscale e da quello previdenziale allo scopo di aumentare la presenza sul mercato del lavoro e gli impieghi stabili.

VI. FRANCIA

Problemi sul fronte occupazionale

La situazione occupazionale continua a migliorare. Permangono tuttavia problemi strutturali considerevoli.

- La presenza delle persone di età compresa tra i 55 e i 64 anni sul mercato del lavoro rimane ben al di sotto della media UE (28,3 % rispetto al 35,9 %) e nel 1999 la tendenza al calo di tale presenza non è mutata.
- La diminuzione della disoccupazione è stata di entità ridotta e il tasso di disoccupazione (11,3 %) resta superiore alla media UE (10,8 %).
- Il carico fiscale sul lavoro è elevato.

Da un'attenta analisi emerge la necessità di ulteriori sforzi per rispondere agli orientamenti in materia di occupazione e alle raccomandazioni riguardanti: la partecipazione dei lavoratori più anziani alla vita attiva; la riduzione della pressione fiscale sul lavoro; la prevenzione e l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita.

La Francia è pertanto invitata a:

- 1) potenziare gli sforzi per ridurre il prematuro ritiro dei lavoratori più anziani dalla vita attiva, elaborando una strategia più globale che coinvolga le parti sociali;
- 2) proseguire e valutare misure atte a ridurre la pressione fiscale sul lavoro, in particolare quelle che hanno un impatto sui lavoratori non specializzati e scarsamente retribuiti;
- 3) proseguire l'attuazione di programmi personalizzati e di intervento tempestivo per i disoccupati e utilizzarli in maniera più estesa per prevenire la disoccupazione sia giovanile che degli adulti;
- 4) continuare gli sforzi per la modernizzazione dell'organizzazione del lavoro e monitorare accuratamente gli effetti concreti prodotti dall'applicazione della normativa sulla settimana di 35 ore; adottare disposizioni per rendere più efficiente il sistema di formazione continua e per promuovere una strategia d'insieme in tema di apprendimento lungo tutto l'arco della vita;
- 5) proseguire l'attuazione di strategie coerenti, comprendenti disposizioni normative, fiscali e di altra natura, miranti a ridurre gli oneri amministrativi sulle imprese, e valutare l'impatto degli attuali sforzi per creare nuove opportunità di lavoro per i giovani.

VII. IRLANDA

Problemi sul fronte occupazionale

I risultati ottenuti dall'Irlanda sul fronte economico e su quello occupazionale sono stati eccezionali. Nel 1999 il tasso di occupazione ha superato la media dell'Unione europea. Il tasso di disoccupazione, inoltre, ha continuato a scendere per tutte le categorie di persone. Tale evoluzione comporta un'ulteriore diminuzione della manodopera disponibile. Permangono tuttavia alcuni problemi strutturali.

- Come per altri Stati membri, uno dei problemi principali per l'Irlanda consiste nell'evitare la carenza di manodopera e le pressioni inflazionistiche sui salari che essa porta con sé.
- Benché si sia registrato un aumento significativo, la presenza delle donne sul mercato del lavoro rimane inferiore alla media dell'Unione europea e il divario di genere in termini occupazionali si è ridotto di poco tra il 1998 e il 1999.

- La crescente carenza di manodopera rende importante per l'Irlanda investire nell'istruzione e nella formazione, sia dei disoccupati che di coloro che svolgono un'attività lavorativa. L'Irlanda è uno dei pochi paesi nei quali vi è stato un aumento della percentuale di disoccupati che seguono corsi di formazione. Il numero di coloro che lavorano e seguono una formazione resta tuttavia tra i più bassi dell'Unione.

Da un'attenta analisi emerge la necessità di ulteriori sforzi per rispondere agli orientamenti in materia di occupazione e alle raccomandazioni riguardanti: la presenza delle donne sul mercato del lavoro e l'elaborazione di una strategia relativa alla formazione in azienda e all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita.

L'Irlanda è pertanto invitata a:

- 1) proseguire la sua strategia d'insieme mirante ad accrescere la percentuale delle donne che lavorano, eliminando gli ostacoli di natura fiscale e aumentando le strutture di custodia dei bambini; adottare provvedimenti allo scopo di ridurre il divario di genere in fatto di retribuzione;
- 2) continuare e aumentare gli sforzi miranti a sostenere l'incremento della produttività e a migliorare le competenze e le qualifiche della forza lavoro, ponendo maggiormente l'accento sulla formazione in azienda e sull'ulteriore sviluppo dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e stabilendo obiettivi in tal senso.

VIII. ITALIA

Problemi sul fronte occupazionale

L'occupazione ha subito un aumento nel 1999, principalmente a causa dell'adozione di incentivi fiscali e di contratti di lavoro flessibili. Malgrado tale miglioramento, tuttavia, vari problemi strutturali del mercato del lavoro italiano sono rimasti irrisolti, in particolare per quanto concerne gli squilibri regionali.

- Il ridotto tasso di occupazione (52,5 %) è inferiore di circa 10 punti percentuali alla media UE. Il tasso di occupazione delle persone di età più elevata è ancora basso: 27,5 %.
- Il tasso di occupazione femminile, che si attesta al 38,1 %, ha subito un aumento più marcato di quello maschile, ma rimane tra i più bassi dell'UE.
- Il tasso di disoccupazione è sceso all'11,3 %, ma continua a superare di due punti percentuali la media UE. Il tasso di disoccupazione dei giovani tra i 15 e i 24 anni, che si attesta al 12,4 %, continua a superare di quasi quattro punti percentuali la media UE. La disoccupazione di lunga durata ha subito una riduzione solo marginale: dal 7,1 % della forza lavoro nel 1998 è passata nel 1999 al 6,9 %.
- Il mercato del lavoro è caratterizzato, in particolare nelle regioni meridionali, da un ampio divario di genere in termini occupazionali (all'incirca 30 punti percentuali); il tasso di disoccupazione femminile, che si attesta al 15,6 %, è quasi doppio di quello maschile, che si ferma all'8,7 %.
- Permangono marcate disparità regionali: mentre al Centro-Nord il tasso di disoccupazione è del 6,5 %, nel Sud esso raggiunge il 22 %.
- Il 51,5 % della forza lavoro ha un titolo di studio corrispondente al livello più elevato di studi secondari, mentre la media UE è del 66 %; soltanto il 6,1 % degli adulti, rispetto alla media UE dell'8,7 %, intraprende corsi di istruzione o di formazione.

Da un'attenta analisi emerge la necessità di ulteriori sforzi per rispondere agli orientamenti in materia di occupazione e alle raccomandazioni riguardanti: la distribuzione del policy mix sui quattro pilastri; il sistema fiscale e previdenziale; l'attivazione e la prevenzione; l'integrazione di genere e i divari di genere e l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita.

L'Italia è pertanto invitata a:

- 1) continuare a migliorare l'equilibrio del policy mix rispetto ai quattro pilastri rafforzando ulteriormente i provvedimenti in tema di occupabilità, proseguendo la modernizzazione dell'organizzazione del lavoro, quadro normativo compreso, elaborando una strategia globale per le pari opportunità; e continuando gli sforzi per l'integrazione di genere;
- 2) proseguire la realizzazione della riforma del regime pensionistico nel contesto della revisione prevista per il 2001 e sottoporre a revisione gli altri regimi previdenziali onde ridurre l'uscita dal mercato del lavoro e proseguire inoltre gli sforzi per la riduzione degli oneri fiscali, in particolare per i lavoratori scarsamente retribuiti;
- 3) nel contesto dei provvedimenti in materia di occupabilità, adottare ulteriori provvedimenti per impedire che i giovani e gli adulti vadano a ingrossare le fila dei disoccupati di lunga durata. Tali provvedimenti dovrebbero includere la piena attuazione della riforma dei servizi pubblici dell'occupazione in tutto il paese, l'accelerazione dell'introduzione del Sistema informativo del lavoro e la prosecuzione dell'impegno attuale volto a migliorare il sistema di monitoraggio statistico;
- 4) proseguire politiche attive sul mercato del lavoro e attuare specifiche misure per ridurre l'ampio divario di genere in termini di occupazione e di disoccupazione, allo scopo di offrire alle donne migliore e maggiori opportunità di lavoro;
- 5) adottare e attuare una strategia coerente in tema di apprendimento lungo tutto l'arco della vita, nell'ambito della quale vengano stabiliti obiettivi nazionali; le parti sociali dovrebbero essere più attive nell'offerta di maggiori opportunità di formazione alla forza lavoro.

IX. LUSSEMBURGO

Problemi sul fronte occupazionale

Nel 1999 il mercato del lavoro lussemburghese ha goduto di buona salute grazie alla forte crescita economica e a un incremento del tasso di occupazione di 4,8 punti percentuali, il maggiore registrato nell'UE. Il tasso di disoccupazione ha continuato a scendere e rimane il più basso dell'UE (2,3 %). Possono essere tuttavia individuati alcuni problemi strutturali.

- Il tasso generale nazionale di occupazione è molto basso malgrado una situazione occupazionale molto buona, caratterizzata da un numero elevato di lavoratori frontalieri. Sono su livelli molto bassi soprattutto il tasso di occupazione dei lavoratori di oltre 55 anni (26,3 %) e quello femminile (48,5 %), sebbene entrambi siano aumentati dal 1998.
- Il divario di genere in termini occupazionali (25,9 %) è tra i più marcati dell'UE.
- L'offerta interna di persone qualificate è insufficiente.
- Rimane bassa (5,3 %) la percentuale della popolazione adulta impegnata in un'attività lavorativa che segue corsi di istruzione e formazione continua.

Da un'attenta analisi emerge la necessità di ulteriori sforzi per rispondere agli orientamenti in materia di occupazione e alle raccomandazioni riguardanti: il dialogo sociale, la partecipazione dei lavoratori più anziani e delle donne alla vita lavorativa e l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita.

Il Lussemburgo è pertanto invitato a:

- 1) incoraggiare le parti sociali ad alimentare un dialogo costruttivo, indispensabile per il successo delle strategie per l'occupazione presentate nel piano d'azione nazionale;
- 2) proseguire gli sforzi miranti ad aumentare la presenza dei lavoratori più anziani e delle donne sul mercato del lavoro e attuare provvedimenti in tal senso, tra cui una revisione del sistema fiscale e di quello previdenziale; adottare disposizioni per promuovere l'integrazione di genere;
- 3) proseguire l'applicazione della legge quadro sulla formazione professionale continua e impegnarsi nell'elaborazione e nell'applicazione di una strategia che preveda obiettivi specifici, onde accrescere il tasso di fruizione dell'istruzione e della formazione.

X. PAESI BASSI

Problemi sul fronte occupazionale

Nei Paesi Bassi vi è stata una buona crescita occupazionale nel 1999; il paese vanta tassi di occupazione nettamente superiori alla media UE. Il tasso di disoccupazione ha continuato a scendere raggiungendo il 3,3 %, al di sotto della media UE. Permangono tuttavia alcuni problemi strutturali.

- Sebbene la disoccupazione di lunga durata sia in calo, alcune categorie di popolazione, in particolare i lavoratori scarsamente qualificati, i lavoratori più anziani e le minoranze etniche, continuano a incontrare problemi.
- Un numero elevato di persone in età lavorativa è mantenuto al di fuori del mercato del lavoro da prestazioni di invalidità e da altre prestazioni sociali.
- Si stanno manifestando carenze di manodopera accompagnate da pressioni inflazionistiche sulle retribuzioni.

Da un'attenta analisi emerge la necessità di ulteriori sforzi per rispondere agli orientamenti in materia di occupazione e alle raccomandazioni riguardanti: il regime fiscale e previdenziale e il sistema di monitoraggio statistico.

I Paesi Bassi sono pertanto invitati a:

- 1) continuare a collaborare con le parti sociali per ridurre gli aspetti del sistema previdenziale che possono scoraggiare le persone, in particolare quelle che percepiscono prestazioni di invalidità, dal proporsi sul mercato del lavoro, alimentando così la povertà in un circolo vizioso;
- 2) continuare a migliorare il sistema statistico per fare in modo che gli indicatori strategici e gli indicatori di output siano disponibili in maniera sufficientemente tempestiva da consentirne l'utilizzo per monitorare e valutare la realizzazione, attualmente in corso, della strategia di prevenzione.

XI. AUSTRIA

Problemi sul fronte occupazionale

I risultati dell'Austria sul fronte occupazionale sono migliorati lo scorso anno: il tasso di occupazione generale ha raggiunto il 68,2 % (quello femminile si è attestato al 59,7 %). Si tratta di una cifra ben superiore alla media UE e vicina all'obiettivo del 70 % fissato dal Consiglio europeo di Lisbona. Sempre nel 1999 la disoccupazione globale è stata ridotta al 3,8 % e, con la disoccupazione giovanile e quella di lunga durata, è tra le più basse dell'UE. Malgrado i risultati complessivamente positivi, il mercato del lavoro continua a essere afflitto da problemi strutturali.

- Il carico fiscale complessivo è superiore alla media e la pressione fiscale sul lavoro è cresciuta nel periodo dal 1994 al 1998. La prevista riduzione entro il 2003 dei costi del lavoro extrasalariali di circa 0,4 punti percentuali del PIL rappresenta un primo passo.

- Permane una marcata disparità tra donne e uomini, sia in termini di occupazione che di disoccupazione, malgrado il fatto che il tasso di occupazione femminile sia superiore alla media UE.
- Il tasso di occupazione dei lavoratori più anziani è inferiore alla media UE e rimane elevata la disoccupazione dei cittadini che hanno superato i 50 anni.

Da un'attenta analisi emerge la necessità di maggiori sforzi per rispondere agli orientamenti in materia di occupazione e alle raccomandazioni riguardanti: l'occupabilità dei lavoratori più anziani, l'integrazione di genere e gli oneri fiscali gravanti sul lavoro.

L'Austria è pertanto invitata a:

- 1) fare di più per ridurre in maniera significativa il pesante onere fiscale che grava sul lavoro, in particolare concentrandosi su categorie di persone che incontrano difficoltà nel mercato del lavoro;
- 2) proseguire una strategia globale volta a ridurre la tuttora marcata disparità tra donne e uomini in termini occupazionali, ad esempio attraverso provvedimenti che contribuiscano a ridurre il divario retributivo e consentano di conciliare più agevolmente lavoro e vita familiare;
- 3) continuare gli sforzi per riformare i regimi di prepensionamento e altre disposizioni che inducano le persone in età più avanzata a proseguire l'attività lavorativa, per giungere a un significativo incremento del tasso di occupazione dei lavoratori più anziani.

XII. PORTOGALLO

Problemi sul fronte occupazionale

La situazione occupazionale è ulteriormente migliorata nel 1999, confermando l'andamento positivo dell'anno precedente. La disoccupazione è tra le più basse dell'UE e la disoccupazione di lunga durata è diminuita rapidamente. Il mercato del lavoro soffre tuttavia di debolezze strutturali in relazione alle quali occorre intervenire.

- il livello medio delle competenze della forza lavoro è basso. Soltanto il 21,2 % di essa ha almeno un titolo di studio corrispondente al livello più elevato di studi secondari (la media UE è del 66 %). Anche la fruizione dell'istruzione e della formazione, al 3,6 %, è inferiore alla media UE, che è invece dell'8,7 %, mentre il 45 % dei giovani di età compresa tra i 18 e i 24 anni ha abbandonato precocemente la scuola,
- nel settore dei servizi, che ha un tasso di occupazione del 36,2 %, vi è un notevole potenziale in termini di creazione di posti di lavoro, ed è necessario perseguire una strategia coerente per promuovere l'imprenditorialità,
- è necessario un forte contributo delle parti sociali per affrontare le principali sfide che investono il mercato del lavoro portoghese, in particolare lo scarso livello di competenze, la modernizzazione dell'organizzazione del lavoro e le relazioni di lavoro,
- in un contesto di miglioramento generale della situazione delle donne sul mercato del lavoro è necessario un maggiore equilibrio di genere, segnatamente in termini settoriali.

Da un'attenta analisi emerge la necessità di maggiori sforzi per rispondere agli orientamenti in materia di occupazione e alle raccomandazioni riguardanti: l'istruzione e la formazione; la riduzione degli oneri amministrativi per le aziende; la strategia di partnership; la segregazione di genere e la disponibilità di strutture per la custodia dei figli.

Il Portogallo è pertanto invitato a:

- 1) proseguire gli sforzi per elaborare e attuare una strategia d'insieme in tema di apprendimento lungo tutto l'arco della vita, che affronti anche i problemi dell'abbandono scolastico, stabilisca obiettivi chiari e individui strumenti adeguati. Per evitare una carenza di competenze occorrerà dedicare particolare attenzione alla qualità dell'istruzione e della formazione;
- 2) proseguire gli sforzi per ridurre l'onere amministrativo che grava sulle aziende, per sfruttare il potenziale occupazionale del settore dei servizi e per promuovere la creazione di posti di lavoro a qualificazione medio-alta nel settore dei servizi;
- 3) proseguire gli sforzi per attuare una strategia di partnership e promuovere impegni concreti per le parti sociali, in particolare nei settori della modernizzazione dell'organizzazione del lavoro, dell'adeguamento delle relazioni di lavoro, normativa compresa, e della formazione continua;
- 4) proseguire gli sforzi per conciliare lavoro e vita professionale aumentando i servizi per la custodia dei figli ed esaminare soluzioni per promuovere l'equilibrio di genere a livello settoriale.

XIII. FINLANDIA

Problemi sul fronte occupazionale

Sebbene negli ultimi cinque anni la Finlandia abbia mantenuto una forte crescita economica, permangono alcuni gravi problemi strutturali.

- Rimane elevato il tasso di disoccupazione generale (10,2 %), di natura prevalentemente strutturale. La disoccupazione giovanile e la disoccupazione di lunga durata di chi ha superato i 50 anni continuano a destare forti preoccupazioni.
- Attraverso iniziative recenti la Finlandia ha compiuto progressi sul fronte della riduzione del carico fiscale sul lavoro. Esso rimane tuttavia più elevato della media UE.
- La Finlandia rischia la carenza di manodopera qualificata in alcuni settori (per impieghi sia ad alta che a bassa qualificazione) e vi è in generale l'esigenza di mobilitare la forza lavoro concentrandosi su politiche attive del mercato del lavoro che siano qualitativamente valide.
- Rimangono elevate le differenze regionali in termini di occupazione.

Da un'attenta analisi emerge la necessità di ulteriori sforzi per rispondere agli orientamenti in materia di occupazione e alle raccomandazioni riguardanti: il regime fiscale e previdenziale, gli oneri fiscali che gravano sul lavoro e la segregazione occupazionale e settoriale del mercato del lavoro.

La Finlandia è pertanto invitata a:

- 1) continuare la revisione dell'attuale sistema fiscale e previdenziale allo scopo di accrescere gli incentivi a lavorare e ad assumere e, nell'ambito delle strategie sull'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, dedicare attenzione soprattutto alle persone di età più elevata per far sì che esercitino più a lungo un'attività lavorativa;
- 2) continuare ad attuare le recenti iniziative intese a ridurre gli oneri fiscali che gravano sul lavoro, tenendo attentamente conto delle condizioni dominanti in Finlandia sul piano economico e occupazionale;
- 3) monitorare e valutare, nel contesto di un approccio basato sull'integrazione di genere, gli attuali livelli di segregazione occupazionale e settoriale nel mercato del lavoro.

XIV. SVEZIA

Problemi sul fronte occupazionale

La Svezia ha uno dei tassi di occupazione più elevati dell'UE. Recentemente la creazione di posti di lavoro è aumentata, e la disoccupazione è scesa al 7,2 % nel 1999. Il mercato del lavoro continua tuttavia a essere afflitto da una serie di problemi strutturali.

- L'onere fiscale sul lavoro continua a essere molto pesante, soprattutto per le persone poco qualificate e scarsamente retribuite. La Svezia continua ad applicare le aliquote d'imposta più elevate dell'UE sul lavoro dipendente: 52,7 % nel 1998, a fronte di una media del 39,2 % nell'UE.
- Una quantità elevata di persone in età lavorativa vive di sussidi.
- La carenza di manodopera qualificata, in particolare a livello regionale, è diventata un fattore che frena la crescita economica e lo sviluppo regionale.
- Continua a destare preoccupazione l'attuale livello di segregazione occupazionale e settoriale di genere, malgrado vi siano buone politiche per le pari opportunità.

Da un'attenta analisi emerge la necessità di ulteriori sforzi per rispondere agli orientamenti in materia di occupazione e alle raccomandazioni riguardanti: gli oneri fiscali sul lavoro e l'integrazione di genere.

La Svezia è pertanto invitata a:

- 1) fare di più, stabilendo tra l'altro obiettivi in funzione della situazione nazionale, per ridurre l'elevato carico fiscale sul lavoro, in particolare per le fasce con un basso salario netto;
- 2) far avanzare iniziative politiche per adeguare il regime previdenziale e assistenziale, onde fornire adeguati incentivi a svolgere un'attività lavorativa;
- 3) monitorare e valutare gli attuali livelli di segregazione occupazionale e settoriale nel mercato del lavoro, nel contesto delle riforme, iniziate nel 1999, in materia di integrazione di genere.

XV. REGNO UNITO

Problemi sul fronte occupazionale

Nel Regno Unito vi è stata una buona crescita occupazionale nel 1999; sia per gli uomini che per le donne, il paese vanta tassi di occupazione nettamente superiori alla media UE. Il tasso di disoccupazione ha continuato a scendere nel 1999 raggiungendo il 6,1 %, al di sotto della media UE. Permangono tuttavia importanti problemi strutturali.

- i giovani e gli adulti che vanno ad ingrossare le fila dei disoccupati di lunga durata (rispettivamente 17 % e 11 %) rappresentano una quota ancora superiore a quella degli Stati membri che registrano i risultati migliori;

- sebbene la disoccupazione di lunga durata sia in calo, determinate categorie di persone incontrano tuttora gravi difficoltà, in particolare i nuclei familiari in cui nessuno lavora, le categorie di persone sfavorite e gli abitanti di talune aree geografiche. Permane il problema della disoccupazione nelle famiglie monoparentali;
- per alcuni settori, in particolare quello delle tecnologie dell'informazione, vi è il problema della carenza di manodopera qualificata. Nel Regno Unito lo scarso livello delle competenze di base è un problema generale;
- sebbene in diminuzione, il divario di genere in fatto di retribuzione rimane elevato rispetto alla media dell'UE. Anche il divario di genere in termini occupazionali, tra i sessi attribuibile alla presenza di figli è il più elevato dell'UE, il che indica la necessità di strutture per la custodia dei figli, in numero sufficiente e a prezzi accessibili;
- il livello attuale di segregazione di genere in termini occupazionali e settoriali è superiore alla media UE.

Da un'attenta analisi emerge la necessità di ulteriori sforzi per rispondere agli orientamenti in materia di occupazione e alle raccomandazioni riguardanti: l'adattabilità, il divario di genere in fatto di retribuzione, i servizi di custodia dei bambini, una strategia di prevenzione per i disoccupati e l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita.

Il Regno Unito è pertanto invitato a:

- 1) migliorare l'equilibrio degli interventi relativi agli orientamenti, in modo da accrescere e da far conoscere meglio gli sforzi intesi a modernizzare l'organizzazione del lavoro, in particolare rafforzando il ruolo delle parti sociali a tutti i livelli appropriati;
 - 2) proseguire gli sforzi per ridurre il divario di genere in fatto di retribuzione tra i due sessi e intervenire per migliorare le strutture di custodia dei bambini, per rendere più facile iniziare un'attività lavorativa agli uomini e alle donne che hanno la responsabilità dei figli. È opportuno dedicare particolare attenzione alle esigenze dei genitori che vivono in nuclei monoparentali;
 - 3) potenziare le politiche attive del mercato del lavoro per gli adulti disoccupati prima che si raggiunga la soglia dei dodici mesi di disoccupazione, in modo da aumentare il numero delle persone che beneficiano delle misure attive, integrando il sostegno fornito a chi si impegna a cercare lavoro (Jobseekers' Allowance);
 - 4) intensificare gli sforzi per attuare iniziative in tema di apprendimento lungo tutto l'arco della vita, in particolare per accrescere il livello generale delle competenze di base, dimostrando che ciò garantirà l'accesso al mondo del lavoro alle categorie di persone tradizionalmente riluttanti a cogliere tale opportunità o incapaci di trovare servizi di formazione adeguati.
-

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 2001

che modifica la decisione 96/333/CE relativa alla certificazione sanitaria per i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini vivi originari dei paesi terzi, non oggetto di decisione specifica

[notificata con il numero C(2001) 127]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/65/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi ⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 97/79/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 96/333/CE della Commissione, del 3 maggio 1996, relativa alla certificazione sanitaria per i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini vivi originari dei paesi terzi, non oggetto di decisione specifica ⁽³⁾, modificata dalla decisione 98/740/CE ⁽⁴⁾, si applica fino al 31 dicembre 2000.
- (2) La decisione 97/20/CE della Commissione ⁽⁵⁾, modificata dalla decisione 2001/38/CE ⁽⁶⁾, fissa l'elenco dei paesi terzi che soddisfano le condizioni di equivalenza delle norme di produzione e di commercializzazione dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini. Nella parte II di tale elenco figurano i paesi terzi che possono essere oggetto di una decisione provvisoria basata sulla decisione 95/408/CE del Consiglio ⁽⁷⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/4/CE ⁽⁸⁾.

- (3) Ai sensi della decisione 95/408/CE, l'elenco dei paesi terzi è valido fino al 31 dicembre 2003. Pertanto è necessario modificare la data di validità della decisione 96/333/CE affinché coincida con la data di validità dell'elenco provvisorio.
- (4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 5 della decisione 96/333/CE, i termini «fino al 31 dicembre 2000» sono sostituiti dai termini «fino al 31 dicembre 2003».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.

⁽³⁾ GU L 127 del 25.5.1996, pag. 33.

⁽⁴⁾ GU L 354 del 30.12.1998, pag. 65.

⁽⁵⁾ GU L 6 del 10.1.1997, pag. 46.

⁽⁶⁾ GU L 10 del 13.1.2001, pag. 66.

⁽⁷⁾ GU L 243 dell'11.1.1995, pag. 17.

⁽⁸⁾ GU L 2 del 5.1.2001, pag. 21.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 2001

recante modifica della decisione 97/296/CE che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana

[notificata con il numero C(2001) 128]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/66/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi ⁽¹⁾, modificata dalla decisione 2001/4/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE ⁽³⁾, prevede che i prodotti dell'acquacoltura siano inclusi nei piani di sorveglianza per la ricerca dei residui dei medicinali veterinari.
- (2) Inoltre, l'allegato della decisione 2000/159/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2000, relativa all'approvazione provvisoria dei piani di paesi terzi in materia di sorveglianza dei residui conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2000/675/CE ⁽⁵⁾, elenca i paesi terzi che hanno presentato un piano in cui sono indicate le garanzie offerte in materia di sorveglianza delle categorie di residui e sostanze di cui all'allegato I della direttiva 96/23/CE.
- (3) Pertanto, qualora le garanzie di cui al presente considerando non siano fornite, le importazioni di prodotti dell'acquacoltura non sono autorizzate, anche se esse si svolgono conformemente alle disposizioni della direttiva 91/493/CE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca ⁽⁶⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE ⁽⁷⁾.

- (4) È necessario modificare la decisione 97/296/CE della Commissione ⁽⁸⁾, modificata dalla decisione 2001/40/CE ⁽⁹⁾, che elenca i paesi e i territori dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana, al fine di inserire il requisito in base al quale l'importazione di prodotti dell'acquacoltura è autorizzata unicamente in provenienza dai paesi terzi elencati in entrambe le decisioni 97/296/CE e 2000/159/CE.
- (5) Tuttavia, poiché la decisione 95/328/CE della Commissione, del 25 luglio 1995, che stabilisce la certificazione sanitaria dei prodotti della pesca provenienti dai paesi terzi che non sono ancora oggetto di una decisione specifica ⁽¹⁰⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/67/CE ⁽¹¹⁾, stabilisce un periodo di transizione per l'aggiornamento del modello di certificato sanitario, è necessario prevedere una deroga all'applicazione della decisione 2000/159/CE relativamente ai prodotti dell'acquacoltura per la durata del suddetto periodo di transizione.
- (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 97/296/CE è modificata come segue:

- 1) All'articolo 2 è aggiunto un nuovo paragrafo 3:

«3. In aggiunta a quanto disposto al paragrafo 1, gli Stati membri provvedono ad accertare che i prodotti dell'acquacoltura, definiti all'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 91/493/CEE del Consiglio e destinati sotto qualsiasi forma all'alimentazione umana, siano importati unicamente dai paesi terzi inclusi nell'allegato della presente decisione e nell'allegato della decisione 2000/159/CE della Commissione in quanto paesi che dispongono di un piano di sorveglianza per la ricerca dei residui approvato per il settore dell'acquacoltura.»

⁽¹⁾ GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 17.

⁽²⁾ GU L 2 del 5.1.2001, pag. 21.

⁽³⁾ GU L 125 del 25.5.1996, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 51 del 24.2.2000, pag. 30.

⁽⁵⁾ GU L 280 del 4.11.2000, pag. 63.

⁽⁶⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 13.

⁽⁷⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.

⁽⁸⁾ GU L 122 del 14.5.1997, pag. 21.

⁽⁹⁾ GU L 10 del 13.1.2001, pag. 75.

⁽¹⁰⁾ GU L 191 del 12.8.1995, pag. 32.

⁽¹¹⁾ Vedi pagina 41 della presente Gazzetta ufficiale.

2) L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

In deroga alla decisione 2000/159/CE della Commissione e all'articolo 2, paragrafo 3, della presente decisione, gli Stati membri, qualora importino prodotti della pesca provenienti da paesi elencati nella parte II dell'allegato alla presente decisione e sino alla data di entrata in vigore del modello di certificato sanitario previsto nella decisione 2001/67/CE della Commissione (*), accettano le partite di prodotti della pesca accompagnate dal modello di certificato sanitario stabilito dalla decisione 95/328/CE.

(*) GU L 22 del 24.1.2001, pag. 41.»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 2001

recante modifica della decisione 95/328/CE che stabilisce la certificazione sanitaria dei prodotti della pesca provenienti dai paesi terzi che non sono ancora oggetto di una decisione specifica

[notificata con il numero C(2001) 130]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/67/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 95/328/CE della Commissione, del 25 luglio 1995, che stabilisce la certificazione sanitaria dei prodotti della pesca provenienti dai paesi terzi che non sono ancora oggetto di una decisione specifica ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 98/739/CE ⁽⁴⁾, è valida fino al 31 dicembre 2000.
- (2) La decisione 97/296/CE della Commissione ⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/66/CE ⁽⁶⁾, stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana. Nella parte II di tale elenco figurano i paesi terzi che non sono ancora oggetto di una decisione specifica, ma che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 95/408/CE del Consiglio ⁽⁷⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/4/CE ⁽⁸⁾.
- (3) Ai sensi della decisione 95/408/CE, detto elenco è valido fino al 31 dicembre 2003. Occorre pertanto modificare la data di validità della certificazione per adeguarla alla data di validità degli elenchi provvisori.
- (4) Inoltre, poiché la decisione 97/296/CE stabilisce che l'importazione dei prodotti dell'acquacoltura è autorizzata esclusivamente dai paesi che figurano anche nell'elenco della decisione 2000/159/CE della Commissione ⁽⁹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/31/CE ⁽¹⁰⁾, è necessario modificare il modello di certificazione sanitario che figura nella decisione 95/328/CE per includervi, se del caso, l'identificazione dei prodotti

dell'acquacoltura. Occorre inoltre modificare il modello di certificato sanitario per uniformarlo ai modelli dei certificati sanitari abitualmente previsti per i prodotti della pesca importati dai paesi terzi oggetto di una decisione specifica.

- (5) È necessario tuttavia prevedere un periodo transitorio per l'aggiornamento del modello di certificato sanitario.
- (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. All'articolo 4 della decisione 95/328/CE, i termini «fino al 31 dicembre 2000» sono sostituiti dai termini «fino al 31 dicembre 2003».
2. L'allegato della presente decisione sostituisce l'allegato della decisione 95/328/CE.

Articolo 2

L'articolo 1, paragrafo 2, entra in vigore 45 giorni dopo la pubblicazione della presente decisione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15.⁽²⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.⁽³⁾ GU L 191 del 12.8.1995, pag. 32.⁽⁴⁾ GU L 354 del 30.12.1998, pag. 64.⁽⁵⁾ GU L 122 del 14.5.1997, pag. 21.⁽⁶⁾ Vedi pagina 39 della presente Gazzetta ufficiale.⁽⁷⁾ GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 17.⁽⁸⁾ GU L 2 del 5.1.2001, pag. 21.⁽⁹⁾ GU L 51 del 24.2.2000, pag. 30.⁽¹⁰⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 40.

ALLEGATO

CERTIFICATO SANITARIO

relativo ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati all'esportazione verso la Comunità europea

Numero di riferimento:

Paese di spedizione:	
Autorità competente ⁽¹⁾ :	

I. Identificazione dei prodotti

Descrizione del prodotto della pesca o dell'acquacoltura ⁽²⁾:

— specie (nome scientifico):

— stato e tipo di trattamento ⁽³⁾:

Numero di codice (eventuale):

Tipo d'imballaggio:

Numero di colli:

Peso netto:

Temperatura richiesta per la conservazione e il trasporto:

II. Origine dei prodotti

Nome(i) e numero(i) di riconoscimento/registrazione ufficiale dello (degli) stabilimento(i), della(e) nave(i) officina, del (dei) deposito(i) frigorifero(i) riconosciuto(i) o della(e) nave(i) congelatrice(i) registrata(e) dall'autorità competente per l'esportazione verso la CE:

.....

III. Destinazione dei prodotti

I prodotti sono spediti

da:
(luogo di spedizione)a:
(paese e luogo di destinazione)

con i seguenti mezzi di trasporto:

Nome e indirizzo dello speditore:

.....

Nome del destinatario e indirizzo del luogo di destinazione:

.....

⁽¹⁾ Nome e indirizzo.⁽²⁾ Depennare la dicitura superflua.⁽³⁾ Vivi, refrigerati, congelati, salati, affumicati, in conserva, ecc.


IV. Certificato sanitario

Il sottoscritto ispettore ufficiale certifica che i prodotti della pesca o dell'acquacoltura sopra designati:

- 1) — sono stati catturati, sbarcati e, a seconda dei casi, imballati, manipolati, identificati, preparati, trasformati, congelati, scongelati, immagazzinati e trasformati a condizioni perlomeno equivalente a quelle previste dalla direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca,
 - sono stati sottoposti a controlli sanitari perlomeno equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 91/493/CEE e dalle relative decisioni d'applicazione,
 - non appartengono a specie tossiche o contenenti biotossine;
- 2) inoltre, nel caso dei molluschi bivalvi congelati o trasformati, essi sono stati raccolti in zone di produzione soggette a condizioni perlomeno equivalenti a quelle previste dalla direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi.

Il sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni della direttiva 91/492/CEE, della direttiva 91/493/CEE e della decisione 97/296/CE.

Fatto a , addi
(luogo) (data)



.....
Firma dell'ispettore ufficiale (*)

.....
(Nome a lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)

(*) Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato.